

PROTEZIONE, EDUCAZIONE E RECUPERO DEL MINORE CHE AGISCE NELLO SPAZIO DIGITALE.

Di Antonio Gorgoni

| 1151

SOMMARIO: 1. *La soggettività del minore e le Linee guida 2025 della Commissione europea a presidio dell'autodeterminazione.* – 2. *Le cinque tipologie di rischi online per i minorenni e l'accessibilità alla piattaforma.* – 3. *Valutazione dei rischi e garanzia dell'età (il divieto di accesso a contenuti pornografici).* – 4. *Impostazioni dell'account e divieto di progettazione persuasiva della piattaforma online.* – 5. *Il minore-consumatore e l'indebito condizionamento nei giochi online: invalidità del contratto.* – 6. *Governance delle piattaforme: trasparenza, buone pratiche e tutela online.* 7. *Uno spunto dalle Linee guida: il dovere condiviso di educare e di proteggere il minore.* – 8. *(Segue) Il sostegno e il recupero educativo dei minorenni-studenti, in particolare nei casi di cyberbullismo.*

ABSTRACT. Il contributo analizza le Linee guida della Commissione europea del 14.7.2025 «sulle misure volte a garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori online, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2065», collegandole allo statuto giuridico del minore. In particolare, si sottolinea come queste Linee guida, fonte del diritto integrativa dell'art. 28 paragrafo 1 DSA, proteggano e promuovano, secondo una strategia ex ante caratterizzata da prescrizioni tecniche indirizzate ai fornitori, la libertà del minore di autodeterminarsi, avversando la manipolazione e lo sfruttamento. Si sostiene che tali prescrizioni tecniche siano essenziali ma insufficienti a raggiungere il risultato, comprendente la protezione della salute del minore, se ad esse non si accompagni un percorso educativo adeguato che, oggi, vede coinvolti più soggetti oltre i genitori. Decisiva, allora, è la finalità ultima dell'educazione, desumibile dalle disposizioni di legge, ovvero imparare a saper attribuire un valore alle cose, anche in fase di recupero del minore, qualora egli sia vittima o autore di una condotta illecita nell'ambiente digitale.

This contribution analyzes the European Commission's Guidelines of July 14, 2025, «on measures to ensure a high level of privacy, security, and protection of minors online, pursuant to Article 28(4) of Regulation (EU) 2022/2065», linking them to the legal status of minors. In particular, it emphasizes how these Guidelines, a source of law supplementing Article 28(1) of the DSA, protect and promote, according to an ex ante strategy characterized by technical requirements addressed to providers, the freedom of minors to self-determination, opposing manipulation and exploitation. It is argued that these technical requirements are essential but insufficient to achieve the result, including the protection of the health of minors, if they are not accompanied by an adequate educational program, which today involves more than just parents. The ultimate purpose of education is therefore decisive, namely learning to value things, even during the recovery phase of minors who are victims or perpetrators of illegal conduct in the digital environment.



1. La soggettività del minore e le Linee guida 2025 della Commissione europea a presidio dell'autodeterminazione.

| 1152

Nell'era della pervasività della tecnologia digitale, la quale costruisce profili della personalità, raccomanda e compone il quadro fattuale – in realtà de-fatticizzato dalle informazioni online¹ – dell'esistenza umana, è forte e diffusa la preoccupazione che i minorenni siano influenzati ed eterodiretti nelle loro decisioni.

Questa influenza è doppiamente pericolosa perché, da un lato, incide sulla condotta online dell'utente-minorenne, dall'altro, produce effetti negativi sui rapporti sociali e sul percorso formativo dello stesso. Solo per fare un esempio: se la progettazione persuasiva delle interfacce online induce a compiere determinati atti, anche consumeristici (acquisti online), o a tenere comportamenti inappropriati (restare online troppo tempo), in un contesto di insufficiente alfabetizzazione digitale riguardante anche gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli insegnanti, il minore rischia di subire un danno attuale con proiezione negativa sul futuro. Questo rischio cresce se al minore è consentito di accedere a piattaforme che offrono contenuti inadatti all'età o se, tramite la piattaforma, il minore è vittima di cyberbullismo.

Come hanno insegnato Paolo Grossi e altri grandi Maestri, i problemi più difficili del presente si affrontano con maggiore consapevolezza e più in profondità se collocati su una linea storica². Ciò implica avere piena contez-

¹ BYUNG-CHUL HAN, *Infocrazia, Le nostre vite manipolate dalla rete*, Torino, 2023, 60 e 68-69, afferma che viviamo in un universo de-fatticizzato dalle informazioni scollegate dalla realtà. In definitiva scompare, con le verità fattuali, il mondo comune a cui potremmo riferirci nelle nostre azioni. L'ordine digitale «abolisce la solidità del fattuale, anzi la solidità dell'essere, totalizzando la producibilità...La digitalizzazione indebolisce la coscienza dei fatti e delle circostanze, persino la coscienza della realtà stessa». È, questa, un'affermazione che cattura l'attenzione del giurista: se l'ambiente digitale depotenzia la «solidità dell'essere», occorre erigere un sistema di governo del mercato online in cui la persona, soprattutto se minorenne, non sia destinata a perdere la libertà di scegliere e anche un sistema di rimedi privatistici idonei ad eliminare, come vedremo, il negozio giuridico eterodiretto dalla tecnologia.

² P. GROSSI, *Il punto e la linea (l'impatto degli studi storici nella formazione del giurista)*, in Paolo Grossi, a cura di G. Alpa, Roma-Bari, 2011, 9 ss., sottolinea un aspetto importante della giuridicità: «c'è una linea che si distende unitaria, perché il diritto è vita, non è scritto sulle nuvole ma sulla pelle degli uomini, e saranno proprio i grandi problemi della vita a fornire il *continuum* spirituale dello storico». Si vuol rimarcare che, nella distensione della linea, ci sono le acquisizioni positive da conservare e promuovere. In questo fluire incessante e concatenato di eventi, ripresi e rielaborati dall'uomo («*continuum* spirituale»), vi è una garanzia di oggettività contro gli arbitri del potere e dell'interpretazione e contro quella che Grossi stigmatizzava come «la solitudine del cultore del diritto positivo» (p. 13). Anche G. BENEDETTI, *La contemporaneità del civilista*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, 1256-1260, nutritosi della filosofia heideggeriana, considera il tempo e dunque la storia «come condizione stessa del comprendere il senso della propria storia». Egli ritiene, sulla scorta di Gino Gorla, che «anche il diritto di natura si afferma e si svolge nella storia». Come pure P. PERLINGIERI, *Strumenti e tecniche dell'insegnamento del diritto civile*, *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, cit., 1306, subordina l'utilità dell'ipertesto alla consapevolezza da parte dell'interprete «delle particolarità storiche e culturali della comunità interessata» e pone l'accento sull'evoluzione delle fonti, in particolare della giurisprudenza (p. 1307), sulla «storicità del

za della genesi e degli sviluppi, normativi e giurisprudenziali, dei principi e dei diritti che vengono in rilievo, per vagliarne con maggior rigore le implicazioni inesprese. Il fatto nuovo interroga in modo inedito il reticolo delle fonti³ e induce l'interprete e le istituzioni a trovare soluzioni convincenti che sappiano disvelare l'unità dell'ordinamento euro-unitario⁴. E il fatto nuovo consiste, come si diceva, nell'influenzabilità digitale del minore; di più: nel rischio di impossessamento del suo foro interno.

Se si accoglie la prospettiva storica, le Linee guida della Commissione europea «sulle misure volte a garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori online, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065» (c.d. DSA), esaminate in controluce, esprimono bene questo fluire del diritto, in cui si evidenzia una protezione specifica e tecnologica del minore, in attuazione dei suoi diritti fondamentali.

Da una lettura complessiva delle Linee guida emerge l'intento della Commissione europea di valorizzare il rilievo, crescente nel tempo, assunto dalla soggettività del minore. Soggettività da porre in contrapposizione all'impostazione più risalente, in cui il minore era reputato mero oggetto di protezione altrui⁵; invece, nella logica di un'autonomia crescente del

fenomeno giuridico quale aspetto di un più ampio fenomeno culturale sempre in debito di conoscenza verso l'etica, l'economia, la politica e che, appunto nel primato della politica, trovi il suo fondamento» [(1308-1309), cfr. anche V. SCALISI, *Per una ermeneutica giuridica 'veritativa' orientata a giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 6, 1252 e 1258 e N. LIPARI, *Vivere il diritto*, Napoli, 2023, 105]. Così – è ancora Grossi a scrivere –: «Il diritto non è mai una forzatura del sociale, violenza sul sociale: può esserlo, ma unicamente nelle sue manifestazioni patologiche. Nella sua manifestazione fisiologica il diritto è semplicemente una delle dimensioni autentiche di una civiltà». Se i Maestri indicano la strada, è secondo questa impostazione che devono essere valutate le Linee Guida della Commissione europea, emanate il 14 luglio 2025 ai sensi dell'art. 28 DSA, in www.digital-strategy.ec.europa.eu: quanto in esse affermato va posto in relazione con lo sviluppo dei diritti e dei principi fondamentali euro-unitari.

³ F. PROSPERI, *Presentazione*, in *La genesi della sentenza* (P. Rescigno e S. Patti), Bologna, 2016, 16 ss., rileva come la valutazione dell'interprete riguardi anche il fatto e non soltanto l'individuazione della norma da applicare al caso concreto. Anzi è proprio la valutazione del fatto, quindi la sua comprensione e accertamento, ad essere fondamentale per una decisione giudiziale o soluzione ermeneutica giusta (ivi S. PATTI, *La «costruzione» del fatto nel processo*, 35). È soprattutto P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Fonti e interpretazione*, Napoli, 2020, II, 69, ad affermare con forza che «al fenomeno giuridico non è possibile sottrarre la fattualità, che è componente essenziale della normatività e soprattutto della storicità». Cfr. anche G. VETTORI, *Persona e pluralismo*, Firenze, 2024, 109, il quale condivide la critica alla «auto-referenzialità linguistica del significato», posto che vi è una strutturale connessione tra *quaestio facti* e *quaestio iuris*.

⁴ P. PERLINGIERI, *Complessità, dinamicità e unitarietà del sistema ordinamentale*, in *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, cit., 19, pone l'accento sulla continuità del processo di adeguamento della norma al fatto e del fatto alla norma, dove il diverso grado di influenza dell'uno sull'altra e viceversa è indistinguibile. Ciò significa che i fatti smuovono il diritto e il diritto, come interpretato, torna al fatto svelando l'unitarietà dell'ordinamento (c.d. interpretazione in funzione applicativa di cui l'A. parla spesso.). Da questo punto di vista, sono forti le connessioni delle Linee guida 2025 con lo statuto giuridico del minore rispetto ai rischi – i fatti – nell'ambiente digitale.

⁵ Com'è noto, il movimento storico che si è sviluppato dal soggetto alla persona è più generale, ma non poteva non coinvolgere, stante il suo fondamento nel valore giuridico

medesimo, nonostante la sua condizione di incapace legale – categoria, questa, in crisi⁶ – viene stabilito il diritto del minore «di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa» (art. 12 Conv. Onu del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ratificata con legge n. 176/1991 e art. 24, co. 1, CDFUE), cui si lega, quale preconditione, la rilevanza giuridica della capacità di discernimento. Se quest'ultima deve potersi esprimere in ogni ambito in cui il minore viva e operi (art. 315-bis, co. 3, c.c. e art. 24 CDFUE), i fornitori di piattaforme online devono evitare che vi siano influenze indebite sulla libera maturazione del pensiero.

Insomma se la capacità di discernimento è un valore, tant'è che ove essa sussista in concreto, il minore diventa parte essenziale della relazione e della questione che lo riguarda, ogni software e soluzione tecnologica idonei a precludere tale valore sono contrari alla legge. Si consideri, inoltre, che la soggettività del minore è funzionale a promuovere il diritto all'identità personale di cui egli è titolare; diritto che gli Stati e le Istituzioni europee si sono impegnati a preservare (art. 8 Conv. Onu sui diritti dei fanciulli e art. 1, par. 3, TUE).

L'art. 28 DSA rende ancora più esplicito quest'impegno, laddove al paragrafo 4 stabilisce che: «La Commissione, previa consultazione del comitato [europeo per i servizi digitali], può emanare *orientamenti per assistere* i fornitori di piattaforme online nell'applicazione del paragrafo 1]»; il che esprime, in definitiva, la centralità del minore nella relazione digitale. Gli «orientamenti» si sono tradotti nelle Linee guida in esame, le quali assurgono, per effetto di legge, a fonte del diritto sostanziale per interpretare e applicare il disposto dell'art. 28, par. 1, DSA, ai sensi del quale «I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottano *misure adeguate e proporzionate* per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio».

dell'individualità, anche il minore, il disabile, l'anziano e il malato. La bibliografia è molto ampia e di straordinario interesse e valore giuridico. Si si veda almeno: P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, 1972, 2^a ristampa inalterata, Napoli, 1982), 137 ss.; P. RESCIGNO, *Persona e comunità*, Padova, 1999, vol. III, 128-146, 180-203; G. LISELLA, *Interdizione "giudiziale" e tutela della persona. Gli effetti dell'incapacità legale*, Napoli, 1984; P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1984; F. GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984; G. OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, cit., 319 ss.; S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007; P. ZATTI, *Maschere del diritto. Volti della vita*, Milano, 2009; R. SENIGAGLIA, *I principi e le categorie del diritto civile minorile*, in *Diritto civile minorile*, a cura di A. Cordiano-R. Senigaglia, Napoli, 2024, 28 ss.

⁶ R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2020, 1-74; G. LISELLA, *L'amministrazione di sostegno. Itinerario di una esperienza di studio*, Pisa, 2024, p. 134-136. Una segnale forte verso un ridimensionamento ulteriore della categoria dell'incapacità legale proviene dalla legge n. 167/2025 («*Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*»), il cui art. 17 delega il Governo, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, ad adottare uno o più decreti legislativi «per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti». Tra i principi e i criteri direttivi si prevede il «graduale superamento» dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Le Linee Guida, specificando le «misure adeguate e proporzionate», presidiano la soggettività e i diritti di cui minore è titolare, in continuità con l'evoluzione storica innanzi evocata⁷.

2. Le cinque tipologie di rischi online per i minorenni e l'accessibilità alla piattaforma.

Le Istituzioni europee sono consapevoli dei pericoli per gli utenti più giovani – tra i 16 e i 24 anni – derivanti dalla capacità delle tecnologie algoritmiche di sfruttarne le vulnerabilità, soprattutto nella loro qualità, come vedremo, di minori-consumatori. Se i minori trascorrono in media più di sette ore al giorno su Internet, vi è il rischio elevato che si determini una dipendenza dall'ambiente digitale, con effetti simili alla dipendenza dagli stupefacenti. Lo ha rilevato il Parlamento europeo in un risoluzione del 2023, in cui si è sottolineato che «l'uso problematico dello smartphone o di Internet – *id est*: eccessivo, senza consapevolezza dei propri desideri e senza alfabetizzazione digitale – è stato collegato a una minore soddisfazione esistenziale e a sintomi di disturbi mentali quali la depressione, bassa autostima, disturbi dell'immagine corporea, disturbi alimentari, ansia, alti livelli di stress percepito, indifferenza nei confronti di familiari e amici, perdita dell'autocontrollo, mancanza di sonno e sintomi ossessivo-compulsivi, come l'acquisto compulsivo diffuso tra giovani adulti»⁸.

La dipendenza dalle piattaforme, ingenerata dal funzionamento delle medesime, e l'aggressività online di molti minorenni nei confronti di coetanei e compagni di scuola (cfr. *infra* § 8), sono due dei problemi più rilevanti che le Linee guida cercano di risolvere. Più esattamente, la Commissione europea ha recepito le cinque categorie dei rischi online per i minori, individuate dall'OCSE (Organizzazione per la coesione e lo sviluppo economico) e da alcuni ricercatori, note come le 5 C: *content, conduct, contact, consumer, cross cutting risks*. Più da vicino, i rischi per i minorenni sono determinati, rispettivamente, dai contenuti (inadeguati o illegittimi) online, dal comportamento di altri utenti, dal contatto con altri utenti, dall'essere il minore un consumatore, poiché egli attraverso le valute *in app* o *in game*, su cui ci soffermeremo, acquista prodotti di consumo e, infine, dai rischi trasversali alle predette categorie di rischio.

⁷ M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, in *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, a cura di R. Senigaglia, Pisa, 2019, 45 ss. I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 803 ss.; ID., *La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dei minori di età nell'ambiente digitale. Riflessioni a margine della proposta di direttiva relativa alla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità e del Digital Services*, in *La sostenibilità dell'innovazione digitale*, a cura di I. Garaci e R. Montinaro, Napoli, 2023, 117 ss.; A. MANTELERO, *Teens online and data protection in Europe*, in *Contr. e impr./Europa*, 2014, 442 ss. R. SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore d'età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 1587 ss.;

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo, 12 dicembre 2023 «sulla progettazione di servizi online che crea dipendenza e sulla tutela dei consumatori nel mercato unico dell'UE», in eur-lex.europa.eu/legal-content/IT.



È utile riportare qualche esempio di pericolo, riconducibile a ciascuna delle cinque categorie, per far emergere come vi sia la necessità della cooperazione dei fornitori di piattaforme online con le istituzioni politiche, con i genitori e gli insegnanti, affinché si abbia un ambiente digitale sicuro e a misura di minore.

Quanto ai contenuti, i minorenni potrebbero essere esposti in modo imprevisto e involontario a materiali che incitano all'odio, dannosi o illegali (promozione dell'autolesionismo o del suicidio) con effetti negativi sul benessere psico-fisico. Il rischio da comportamento si riferisce, invece, a quelle condotte offensive, dannose (minori che pubblicano/inviano contenuti violenti o pornografici), illegali (minori che pubblicano/inviano materiale pedopornografico) o problematiche generate dagli utenti (partecipazione a sfide pericolose, *sexting*). I rischi da contatto, diversamente, di riferiscono a situazioni in cui i minori sono vittime delle interazioni che sfociano in adescamento online, coercizione ed estorsione sessuale online, abuso sessuale tramite webcam, cyberbullismo e altro ancora.

Vi è anche, come si diceva, il rischio derivante dall'essere il minore un consumatore, perciò egli è, più dell'adulto, esposto al marketing costruito sulla profilazione (con il limite di cui all'art. 13, co. 6 d.l. 123/2023 cit.)⁹, ai rischi finanziari (spese ingenti senza il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale e l'autorizzazione giudiziale)¹⁰, ai rischi scaturenti dall'acquisto e dal consumo di droghe, medicinali, alcool e altri prodotti illegali o pericolosi. Infine i rischi trasversali sono quelli che riguardano tutte e quattro le categorie appena indicate e «sono considerati altamente problematici», potendo influenzare fortemente la vita del minore¹¹. Se ne indicano tre di particolare rilievo: 1) di subire danni derivanti dall'uso di chatbot basati sui *Large Language Models* (LLM), i cui suggerimenti e considerazioni sono, talvolta, nefasti per il minorenne con cui si sviluppa il dialogo macchina; 2) di maturare disturbi legati al peso corporeo (obesità, anoressia); 3) di essere geolocalizzati al fine di venire a contatto fisico con i minorenni.

In conseguenza di siffatto scenario, le Linee Guida del 2025 addossano al fornitore diversi obblighi specifici, ponendo al contempo taluni divieti in attuazione del disposto, di carattere più generale, contenuto nell'art. 28, par. 1,

⁹ A. ALPINI, *La dimensione antropocentrica nella legge italiana sull'IA*, cit., p. 3, rileva che il divieto di cui all'art. 13, co. 6, d. l. 123/2023 «impone la separazione netta tra i dati di autenticazione dell'età e i dati di *business intelligence*. Il doppio anonimato [quello di cui si diceva innanzi della *Age Assurance*] e la segregazione dei dati creano un muro normativo e tecnico tra le informazioni di identità anagrafica del minore e gli interessi di profitto della piattaforma, impendendo la mercificazione di tali dati».

¹⁰ In questi casi in cui per il compimento dell'atto occorre l'autorizzazione giudiziale – dunque nei casi in cui si fuoriesce da quelli identitari e da quelli della vita corrente, essenziali allo sviluppo della personalità, con riguardo ai quali si ritiene sussistente la capacità di agire del minore (R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, cit., 80 ss. e 215-218) – opera la tutela insita nella categoria dell'incapacità legale (artt. 320, 322 c.c.). Certo, non si può ignorare che, anche con riguardo agli atti identitari, occorrerà l'autorizzazione giudiziale se l'atto è ritenuto di straordinaria amministrazione (art. 320, co. 3, c.c.).

¹¹ Linee guida 2025 ai sensi dell'art. 28 paragrafo 4, Allegato 5C *Tipologia dei rischi online per i minori*, cit., punto 110, p. 63-64.

DSA. Vi è un vero e proprio obbligo di protezione legale¹², che opera soltanto quando la piattaforma è da considerarsi accessibile al minore. Il modo di intendere l'accessibilità è uno snodo decisivo della protezione del minore: quanto più è esteso tale concetto, tanto maggiore sarà la salvaguardia dei diritti dei minori, soprattutto del diritto alla privacy, di autodeterminarsi e di preservare la propria identità.

Il considerando 71 DSA chiarisce questo aspetto, accogliendo un concetto ampio di accessibilità alla piattaforma online. Quest'ultima è da considerarsi accessibile quando: 1) le sue condizioni generali di contratto consentono ai minori di utilizzare il servizio (perciò la piattaforma nasce per soddisfare esigenze comuni agli adulti e ai minorenni, semmai, per questi ultimi, a partire da una certa età); 2) il servizio è rivolto o utilizzato prevalentemente dai minori (rileva il dato di fatto e non la destinazione formale della piattaforma impressa dal fornitore); 3) il fornitore è a conoscenza del fatto che alcuni tra gli utenti della sua piattaforma sono minori, perché egli già tratta per altri scopi i dati personali forniti per l'accesso alla stessa, i quali dati rivelano un'età inferiore alla maggiore età¹³.

È l'accessibilità la condizione che, a sensi dell'art. 28, par. 1, DSA, aziona l'obbligo dei fornitori di adottare tutte le misure occorrenti per assicurare un elevato livello di protezione dei minorenni.

3. Valutazione dei rischi e garanzia dell'età (il divieto di accesso a contenuti pornografici).

Se la piattaforma è accessibile ai minori, tutti i fornitori di essa devono effettuare la valutazione dei rischi, a prescindere dalla grandezza della piattaforma stessa. Si noti, quindi, che l'accessibilità amplia la platea dei fornitori tenuti a svolgere detta valutazione ai sensi dell'art. 34 DSA. Quest'articolo, infatti, pone l'obbligo di valutazione preventiva dei rischi sistemici soltanto a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) o di motori di ricerca online di dimensioni molto

¹² A. BERNES, *Persona vulnerabile, ambiente digitale e obblighi di protezione*, in *Dir. fam pers.*, 2025, 1, 179-184, sottolinea l'importanza della strategia *ex ante* di protezione dell'utente online, il che emerge chiaramente dalle Linee guida 2025 qui in esame, ed afferma lucidamente che se c'è un dovere giuridico in capo ai professionisti di fare in modo che gli utenti assumano decisioni infirmate, è possibile applicare la teoria degli obblighi di protezione. Ne conseguono, secondo l'A., ricadute significative sia sul piano di un intervento *ex ante*, ad esempio prevedendo (da parte dei fornitori) forme di autonomia supportata a protezione del soggetto vulnerabile, sia in punto di conseguenze *ex post* in ordine alla disciplina della responsabilità.

¹³ Un esempio è il seguente. Per l'attivazione e l'utilizzo di una piattaforma di *social networking* vengono raccolti dati personali degli utenti quali il nome, la data di nascita (in cui ci si dichiara minorenne), gli interessi e l'attività online. La piattaforma, però oltre a firmare il servizio di servizi di social networking, utilizza tali dati per attività di marketing diretto, analisi di mercato e profilazione pubblicitaria, inviando offerte personalizzate o condividendo dati con partner pubblicitari. In tal caso il fornitore è senz'altro a conoscenza che alcuni utenti della sua piattaforma sono minori perché tratta i loro dati personali per finalità diverse dalla mera fornitura della piattaforma.



grandi (VLOSE)¹⁴, tali secondo quanto dispone l'art. 33 DSA. E tra i rischi da considerare vi è il «rispetto dei diritti del minore sancito nell'art. 24 della Carta» (art. 34, par. 1 lett. b DSA). Se, però, la piattaforma, da non considerarsi molto grande, è accessibile ai minorenni, opera in ogni caso l'obbligo della valutazione dei rischi, calibrato sullo statuto giuridico del minorenne.

Qui emerge con chiarezza la funzione del diritto di direzione dell'iniziativa economica privata, nella specie di contenimento della libertà d'impresa¹⁵: se rilevano diritti fondamentali, quali sono la privacy (artt. 7-8 CDFUE e art. 1 GDPR), l'autodeterminazione (artt. 2 e 13, co. 1, Cost.)¹⁶, l'identità personale e la salute, la libertà dell'iniziativa economica privata deve essere ridimensionata in forza di un sistema di regole, proporzionate e adeguate¹⁷, che ne eliminino la portata lesiva e prevaricante.

Dal coordinamento dell'art. 34 DSA con le Linee guida 2025 della Commissione si desume, dunque, che i fornitori di VLOP e VLOSE accessibili ai minori sono già tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi di questo articolo di legge. Se, invece, la piattaforma, accessibile ai minorenni, non è molto grande, l'obbligo della valutazione dei rischi si impone ai sensi delle Linee guida. In quest'ultimo caso, i fornitori delle piattaforme online devono tener conto dei seguenti elementi: a) la probabilità che i minori accedano al servizio; b) l'impatto effettivo o potenziale sulla privacy,

¹⁴ L'art. 34 DSA («valutazione del rischio»), applicabile solo ai fornitori di VLOP (*Very Large Online Platforms*) e VLOSE (*Very Large Online Search Engines*), individua tra le quattro categorie di rischi sistemici – sono tali quelli che possono aver un impatto sproporzionato su tutta l'Unione europea, stante la capacità delle piattaforme di raggiungere e influenzare milioni di persone (cfr. cons. 76, 80-85 DSA) –, all'interno dei possibili effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali, i rischi per i diritti dei minori sanciti dall'art. 24 CDFUE.

¹⁵ M. LIBERTINI, *Contratto e concorrenza*, in *Enc. dir. (I tematici), Contratto*, Milano, 2021, 247 ss., sottolinea come il principio di tutela della concorrenza sia volto ad assicurare la libertà di scelta dei consumatori e delle imprese deboli. Ugualmente N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2003, 104, afferma che la concorrenza tutela anche la libertà di scelta individuale.

¹⁶ Cass., 16.10.2007, n. 21748 (caso Englaro), in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 1, p. 100 ss., con nota di A. VENCHIARUTTI, *Stati vegetativi permanenti: scelte di cure e incapacità*, com'è noto, è una delle prime e più importanti pronunce – oggetto di molte altre note di commento – che qualificano il consenso informato come «diritto fondamentale del cittadino europeo», ritenendolo implicito negli artt. 2, 13 e 32 Cost. Il consenso informato, quindi, è rilevante quale espressione dell'autodeterminazione e deve essere garantito in ogni manifestazione negoziale e non soltanto in ambito sanitario.

¹⁷ Nelle Linee guida della Commissione europea in esame, emanate in attuazione dell'art. 28, par. 4, DSA, si sottolinea come l'art. 28, par. 1, DSA, al fine di temperare la libertà d'impresa con la tutela dei diritti fondamentali, richiede ai fornitori di adottare «misure adeguate e proporzionate», per garantire un elevato livello di protezione del minore. L'adeguatezza e la proporzionalità sono i parametri scelti per tenere insieme le esigenze economiche delle imprese e i diritti e le libertà fondamentali degli utenti minorenni. Cosicché, sempre nelle Linee guida, si afferma che: «per stabilire se una determinata misura sia proporzionata e adeguata, in particolare quando comporta un'ingerenza nei diritti fondamentali delle persone, ciascun fornitore dovrà esaminare caso per caso i rischi per la privacy (...), l'impatto della misura sui diritti dei minori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (...) e la necessità di basare tali misure su più elevati standard disponibili e sulle buone pratiche esistenti».

sicurezza e protezione dei minori che l'uso della piattaforma può comportare sulla base della tipologia dei cinque rischi online di cui si diceva innanzi.

La valutazione dei rischi, preventiva all'immissione sul mercato della piattaforma, è funzionale a una progettazione e a un funzionamento della stessa non manipolanti e più sicuri¹⁸. Non manipolante significa che la piattaforma non induce i minorenni a restare connessi e/o a compiere atti giuridici attraverso pressioni o tecniche subliminali o di sfruttamento, sul modello di quanto prescrivono l'art. 5, par. 1 lett. a) e b). AI-Act e l'art. 25 DSA. La sicurezza, invece, sussiste anzitutto se al minore è precluso l'accesso a piattaforme i cui contenuti sono inadatti alla sua età o perché essi sono rivolti esclusivamente agli adulti o, infine, perché il minorenne non ha ancora raggiunto l'età prevista nelle condizioni generali di contratto. Ne consegue che la garanzia dell'età («age assurance») è strumento di grande rilievo ed è, infatti, il primo punto affrontato dalle Linee guida 2025 tra le misure adeguate e proporzionate che i fornitori di piattaforme sono tenuti ad assumere¹⁹.

Garanzia dell'età significa che il fornitore deve essere in grado di impedire l'accesso alla piattaforma di coloro che non abbiano raggiunto l'età minima prevista dalla legge o dalle condizioni generali di contratto. Per raggiungere quest'obiettivo, preliminare e decisivo per assicurare il rispetto dell'art. 28, par. 1, DSA, i fornitori non sono affatto liberi di adottare il metodo di verifica che ritengono più idoneo, poiché alcune procedure sono inadeguate e comunque inidonee ad assicurare il rispetto della garanzia dell'età.

Il metodo dell'autodichiarazione è, infatti, da scartare secondo le Linee guida, poiché si presta a un impiego strumentale da parte dei minori stessi, inconsapevoli del pericolo ingenerato dai contenuti digitali inappropriati, come quelli pornografici. Per tale ragione esso non rispetta l'obbligo assunto dall'Unione di assicurare la tutela dei diritti del minore (art. 2, co. 3, TUE). Analogo discorso vale per il metodo della stima dell'età, che consente al fornitore di ipotizzare una certa età o fascia di età dell'utente, senza perciò averne certezza, il che espone ancora una volta il minore alle conseguenze della disponibilità di contenuti ritenuti lesivi della sua salute psico-fisica.

Il metodo da prediligere è, invece, quello basato su *token* di età anonimizzati, idonei a fornire certezza dell'età e a rispettare la privacy dell'utente. Si tratta di uno strumento che prevede la partecipazione di un terzo, il quale fornisce un *token* di età al richiedente che, a sua volta, lo porrà a disposizione del fornitore di servizi, senza dover dimostrare nuovamente la sua età. Questo metodo è compatibile con la normativa sulla privacy, perché è a «doppio cieco»: da un lato la piattaforma a cui si chiede l'accesso

¹⁸ S. ORLANDO, *Sulla necessità di un controllo di liceità sostanziale per tutte le basi del trattamento dei dati personali*, in *Persona e mercato*, 2024, 3, 820 e S. TOMMASI, *Digital services act e artificial intelligence act: tentativi di futuro da armonizzare*, in *Persona e mercato*, 2023, 2, 293 ss., si soffermano sulla valutazione del rischio quale adempimento fondamentale per la sicurezza degli utenti.

¹⁹ E. SALVATORE, *Minori e sistemi di age verification: la tutela dei "mobile born" nella società dell'informazione*, in *Rivista di studi giuridici*, 2025, 31, 1 ss.

non può identificare l'utente, acquisendo soltanto la certezza dell'età minima prevista per l'accesso, dall'altro, il soggetto terzo che ha verificato a monte l'età non verrà a conoscenza dei servizi di cui il richiedente il *token* voglia fruire.

È fondamentale che la tecnologia si allei con il diritto, divenendo mezzo di protezione della persona; del resto la sfida più grande del passaggio alla dimensione online è proprio quella di inverare la concezione antropologia dell'intelligenza artificiale, accolta dal diritto euro-unitario e nazionale (art. 1 l. n. 132/2025)²⁰. Il diritto ha bisogno di acquisire gli sviluppi della scienza e della tecnologia per sostenere i divieti, come quello riguardante i minori di accesso a contenuti a carattere pornografico, poiché tale accesso «mina il *rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale*, costituendo un problema di salute pubblica» [art. 13, co. 1, d.l. n. 123/2023 (c.d. decreto legge Caivano) conv. in l. n. 159/2023]. Il legislatore ha colto nel segno: tali contenuti alterano il significato della considerazione valoriale della persona, di se stesso e degli altri, poiché ingenerano una concezione prettamente materialistica dell'esistenza, laddove, invece, l'ordine spirituale (non necessariamente religioso), ossia la riflessione su un senso più elevato della vita, dovrebbe essere una componente significativa e crescente dell'esistenza di ciascuna persona²¹. Così l'art. 13-*bis*, co. 2, 123/2023 pone in capo ai gestori di siti web e ai fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, di «*verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori di anni diciotto*».

Le modalità tecniche e di processo che tali soggetti devono adottare, a prescindere dallo Stato membro di stabilimento, sono state individuate

²⁰ A. ALPINI, *La dimensione antropocentrica nella legge italiana sull'IA*, in *Dimt*, 12 dicembre 2025 (www.dimt.it), 1, afferma che «la "visione antropocentrica" si traduce in specifici obblighi per assicurare che la responsabilità e la supervisione nell'utilizzo dei sistemi di IA rimangano saldamente ancorate all'individuo». Espressione dell'antropocentrismo sono, ad esempio, il riferimento all'autonomia e al potere decisionale dell'individuo, garantiti dall'art. 3, co. 4, l. 132/2025 e la prescrizione dell'accessibilità e della chiarezza delle informazioni e comunicazioni da fornire ai minorenni relative al «trattamento dei dati connesse all'utilizzo dei sistemi di IA» (art. 4, co. 4, l. n. 132/2025). L'Autrice rileva. Giustamente, che: «se l'informazione è oggettivamente incomprensibile, il minore, pur avendo raggiunto la soglia dei 14 anni, è legalmente posto in una condizione d'incapacità cognitiva per quel particolare atto».

²¹ G. LA PIRA, *Il valore della persona umana*, Firenze, 2009, 102-106, in questo prezioso scritto degli anni '40 del secolo scorso, sostiene come l'uomo debba non già assestarsi sull'ordine fisico delle cose, ma tendere quanto meno all'ordine spirituale. Egli afferma che «l'uomo è attratto ordinatamente dai tre ordini di realtà coi quali è in rapporto: attratto dall'ordine fisico, attratto dall'ordine spirituale, attratto dall'ordine divino. Ma non si tratta di tre attrazioni diverse: si tratta di un'unica attrazione che viene partecipata anche all'ordine fisico e a quello spirituale al fine di agevolare gradatamente l'uomo sino all'ordine divino» (irraggiungibile nella sua essenza). Ebbene, certi contenuti online e, più in generale, la progettazione persuasiva delle piattaforme tendono a spezzare questa linea essenziale, in cui concretezza e spiritualità si scambiano e si contaminano alla ricerca di un senso più profondo della vita. Quando di verifica questa cesura, si ha un impoverimento dell'esistenza umana.

dall'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)²², come previsto dall'art. 13-*bis*, co. 3, d.l. cit. L'Autorità, sebbene abbia adottato un approccio tecnologicamente neutrale, lasciando ai soggetti tenuti alla *age assurance* «una ragionevole libertà di valutazione e scelta», ha preteso che ci si attenga ai principi di proporzionalità e di protezione dei dati personali²³. Ciononostante vi è da parte dell'AGCOM l'indicazione di doversi preferire quei sistemi di accertamento dell'età che prevedono il ricorso a un soggetto terzo indipendente.

I fornitori di piattaforme, oggi e ancora più nel prossimo futuro, dovranno pretendere per l'accesso a certi contenuti ritenuti pericolosi per i minorenni un *token* digitale, anche in considerazione di quanto annunciato nell'Agenda dei consumatori 2030 e piano d'azione per i consumatori nel mercato unico, intitolata: «*Un nuovo impulso alla protezione dei consumatori, alla competitività e alla crescita sostenibile*». Si prevede, con riferimento alla prima area di intervento²⁴ – *id est*: «completare il mercato unico: un piano di azione per i consumatori» – l'introduzione nel quarto trimestre del 2026 dei portafogli digitali europei (*digital wallet*), i quali consentiranno l'identificazione digitale sicura e saranno utili per viaggiare (*check-in* su voli e hotel) e per fruire di certi servizi essenziali, come aprire un conto corrente, noleggiare un'automobile, rinnovare prescrizioni mediche e accedere ad altri servizi privati e pubblici transfrontalieri.

4. Impostazioni dell'account e divieto di progettazione persuasiva della piattaforma online.

Secondo le Linee guida 2025 della Commissione europea, l'obbligo previsto dall'art. 28, par. 1, DSA è adempiuto soprattutto se i fornitori attuino una strategia protettiva dei minorenni fin dalla progettazione dell'interfaccia e dalla configurazione delle impostazioni dell'account²⁵.

Quanto a queste ultime, i fornitori devono operare attraverso le impostazioni predefinite, in modo che i minorenni beneficino di una protezione che potremmo definire “*ab origine*”, predeterminata da chi è tenuto all'*accountability*²⁶. Tale strategia protettiva è particolarmente importante, perché è emerso come le impostazioni predefinite tendano a non essere mo-

²² Delibera n. 96/25/CONS Agcom (2025), *Adozione delle modalità tecniche di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023*, n. 159 e allegato A alla delibera, in www.agcom.it.

²³ Allegato A alla delibera AGCOM n. 96/25/CONS, cit., p. 4, considera insufficienti certe richieste o procedure per accertare l'età.

²⁴ Sono quattro le aree di intervento indicate dall'Agenda dei consumatori 2030. Oltre a quella appena indicata nel testo, le altre tre sono: equità digitale e protezione dei consumatori online, consumo sostenibile, applicazione delle norme e dei mezzi di ricorso. Per ciascuna di queste aree, la Commissione europea indica azioni specifiche da intraprendere entro un determinato lasso di tempo.

²⁵ I. DOMURATH, *Digital Vulnerability as a Power Relation: Hyper-and Hypo-Autonomy and Why Thick Privacy Matters*, in *The New Shapes of Digital Vulnerability in European Private Law*, cit., 227 ss. e ivi anche F. CASAROSA-H.W. MICKLTZ, *Addressing Vulnerabilities in Online Dispute Resolution*, 351 ss.

²⁶ G. FINOCCHIARO, *Il principio di accountability*, in *Giur. it.*, 2019, 12, p. 2778.



dificate dall'utente, il quale desidera accedere al servizio prima possibile. E allora, si afferma nelle Linee guida, il fornitore prevede che nessuno possa vedere le attività del minore, come i «mi piace», i suoi contenuti o il fatto che egli segua un altro utente. Inoltre vanno abilitate le funzioni che ammettono il controllo da parte degli stessi utenti sulle loro interazioni, ad esempio attraverso la possibilità di richiedere il rallentamento o l'eliminazione dell'offerta di certi contenuti.

Insomma l'antropocentrismo, ossia il principio personalistico, esige che per il minore di età sia approntata una tecnologia che gli consenta di assecondare i *propri* interessi e l'autonomia decisionale. Così nelle Linee Guida 2025 si sottolinea come si debba garantire che i minori abbiano un controllo progressivo sulle impostazioni, onde sostenere la loro crescente autonomia; va consentito altresì che i minori possano ritornare alle impostazioni originarie, quelle più protettive, qualora essi non siano a loro agio con gli effetti prodotti dalle modifiche da loro stessi apportate alle impostazioni di *default*.

In questa logica protettiva fin dall'impostazione dell'interfaccia, il fornitore deve lasciare traccia, nella documentazione relativa al prodotto immesso sul mercato, di aver valutato l'eventuale irreversibilità di alcune impostazioni. Il diritto europeo pretende che l'ambiente digitale sia particolarmente sicuro per i minorenni – l'art. 28, par. 1, DSA si esprime in termini di «*elevato livello di sicurezza dei minori*» –, perché i danni da loro subiti sono più pericolosi, impattando sul futuro ed essendo difficili da eliminare. Si consideri anche che, in mancanza di un controllo attento e continuo da parte dei genitori, attraverso il *parental control* quale strumento valorizzato dalla legge [art. 13 co. 1, lett. c) e co. 7 d. l. 123/2023 cit.], gli effetti negativi potrebbero essere considerevoli: dalla perdita dell'equilibrio interiore, allo sviamento dagli obiettivi più rilevanti, all'insorgenza di disturbi psichici.

Tutte queste indicazioni rivolte ai fornitori dalle Linee guida 2025, da un lato, sono protese a garantire la privacy del minore, intesa sia come riservatezza, ossia come diritto di escludere tutti gli altri dalla conoscenza di aspetti rivelatori della propria personalità (art. 7 CDFUE), sia come diritto al controllo dei propri dati personali (art. 8 CDFUE)²⁷; dall'altro operano quale sostegno all'autonomia decisionale²⁸, ossia di quel valore costitutivo dell'essere che è la libertà della scelta. Il minorenne, proprio perché è più esposto alla strumentalizzazione altrui, deve poter esprimere nell'ambiente digitale i segni autentici del proprio Sé²⁹, «la destinazione conveniente alla

²⁷ S. RODOTÀ, *Controllo e privacy della vita quotidiana. Dalla tutela della vita privata alla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, 1, 9 ss.; G. RESTA, *Ripensare la privacy per il mondo digitale*, in *DIMT* (www.dimt.it), 25 ottobre 2019; V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, Napoli, 2022, 53 ss.

²⁸ G. VETTORI, *Persona e pluralismo*, cit., 34, sottolinea come l'ambiente digitale abbia acuito il problema della persona «esposta al rischio di un danno causato dall'essere alla mercé degli altri». Da qui la necessità, fatta propria dal legislatore europeo, di dare rilievo alla vulnerabilità umana (A. GORGONI, *La vulnerabilità nell'ambiente digitale e la protezione della libertà del volere*, in *Persona e mercato*, 2024, 3, p. 915 ss.).

²⁹ R. SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore d'età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 1587; C. COLAPIETRO–A. IANNUZZI, *I diritti dei minori nella società digitale tra profili di responsabilità ed esigenze di protezione*, in *Riv. it. inf. dir.*, 2024, 335; E. MAESTRI, *L'identità perduta. Internet of things, smart devices e privacy dei minori sul web*, in *Minori e privacy. La tutela dei da-*

sua essenza» che riposa nella sua e-sistenza (il «ci» di cui ha parlato il grande filosofo tedesco)³⁰. Questa possibilità deve essere garantita dal fornitore della piattaforma online, ma non basta certo la configurazione delle impostazioni.

Nelle Linee guida 2025 si insiste su una progettazione dell'interfaccia che valorizzi la libertà di scelta del minore, il quale deve poter controllare la (e non essere controllato dalla) sua esperienza online. La progettazione non deve essere persuasiva; è questo un divieto europeo [cfr. art. 25 DSA e art. 5, par. 1 lett. a) e b) AI-Act] da non considerare utopistico, ma da valorizzare e presidiare affinché le grandi società del web concepiscano la piattaforma come un'estensione dell'esistenza umana e non già come una trappola che tiene gli utenti, soprattutto se minorenni, a video nell'inconsapevolezza dello scorrere del tempo. Per evitare ciò, le Linee guida hanno imposto l'introduzione di strumenti di gestione del tempo personalizzati, quali, ad esempio, le notifiche sul tempo trascorso online.

In coerenza con il divieto di progettazione persuasiva, le Linee guida 2025 vietano l'attivazione automatica di *chatbot*, come pure l'induzione al loro utilizzo³¹. I *chatbot*, nella versione più avanzata, sono sistemi di intelligenza artificiale progettati per simulare una conversazione umana attraverso interazioni testuali o vocali. Ebbene si è constatato che i rischi di un dialogo solitario tra il minorenne e la macchina sono superiori ai benefici. Su questo punto le istituzioni pubbliche e private dovrebbero insistere, soprattutto nelle occasioni di alfabetizzazione digitale (art. 24 co. 2 lett. e l. n. 132/2025), per far comprendere l'importanza del dialogo con i genitori e con i membri della comunità di riferimento, soprattutto della scuola, la quale, come vedremo, ha visto accrescersi il ruolo di protezione ed educazione degli studenti.

Si lega al divieto di progettazione persuasiva il funzionamento dei sistemi di raccomandazione, i quali, classificando le informazioni in ordine di priorità e amplificando certi contenuti, possono influenzare i minorenni e fi-

ti personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679, a cura di A. Annoni e A. Thiene, in Annali online della didattica e della formazione del docente, 2017, p. 36 ss.; C. MURGO, L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi, in EJPLT, 2024, 116 ss. (open access); A. LA SPINA, L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione, in Fam. e dir., 2024, 10, 920 ss.

³⁰ M. HEIDEGGER, *Lettera sull'«Umanismo»*, a cura di F. Volpi, Milano, 1995, 48 e 56, riprende alcuni passaggi chiave della Sua opera divenuta fondamentale nella storia della filosofia del Novecento *Essere e tempo*, Milano, 1995, a cura di F. Volpi, trad. di P. Chiodi, p. 63-144.

³¹ Linee guida Commissione europea 2025, cit., al § 6.4 punto 61 lett. e), stabiliscono che i fornitori devono garantire che «se le funzionalità di IA, come i chatbot e i filtri basati sull'IA, sono integrate in una piattaforma online accessibile ai minori, esse non siano attivate automaticamente e che i minori non siano incoraggiati o indotti a utilizzarle, e che tali sistemi siano in linea con le loro capacità in evoluzione e progettati in modo da essere sicuri per loro. A tale riguardo la Commissione ritiene che le funzionalità di IA dovrebbero essere rese disponibili sulle piattaforme online accessibili ai minori solo dopo una valutazione dei rischi che tali funzionalità possano comportare per la privacy, la sicurezza e l'incolumità dei minori, e che dovrebbero essere facili da disattivare e dovrebbe essere chiaro quando non lo sono». Insomma c'è un principio europeo secondo cui l'IA deve essere sicura e la sicurezza è da valutare previamente, soprattutto quando i suoi destinatari sono minorenni.



anche avere un’incidenza negativa sulla loro sicurezza. Si consideri che tali sistemi sono pericolosi anche per i maggiorenni e per le persone in età avanzata, tant’è che il *Digital Services Act* ha previsto due regole finalizzate a salvaguardare la libertà di scelta e a evitare il fenomeno deleterio del *filter bubbles* (bolle di filtraggio)³²: 1) la modificabilità da parte dei destinatari del servizio dei parametri utilizzati dai sistemi di raccomandazione per indirizzare certi contenuti (art. 27, par. 1, DSA; 2) l’assicurazione di un’opzione per ciascuno dei sistemi di raccomandazione non basata sulla profilazione, come definita dall’art. 4 punto 4 GDPR, se si tratta di VLOP o VLOSE, (art. 38 DSA)³³.

Rispetto ai sistemi di raccomandazione, i minorenni necessitano di «misure adeguate» ulteriori che, sul piano assiologico, promuovano il valore dell’autonomia della decisione umana, anche di fronte a un contenuto raccomandato. Una cosa è accogliere un suggerimento perché ritenuto conforme ai propri interessi e curiosità, altro è farsi modellare l’esistenza dal sistema di intelligenza artificiale. Il confine è certamente sottile, ma è un confine colto dal diritto, poiché la predetta regola sulla modificabilità dei parametri sta a significare proprio che il sistema di raccomandazione deve essere al servizio delle sollecitazioni umane. In definitiva, la raccomandazione deve saper esprimere la volontà umana e se quest’ultima non è ancora prefigurata, la raccomandazione non deve restringere eccessivamente il campo delle possibilità, sfruttando certi dati personali.

Proprio perché la tecnologia digitale non deve soffocare la libertà di scelta e soprattutto la libertà di andare oltre il già conosciuto, le Linee guida 2025 impongono ai fornitori di piattaforme online di garantire che i sistemi di raccomandazione, operanti sulla propria piattaforma, non si basino sulla raccolta di dati comportamentali finalizzata a catturare le attività dei minori fuori dalla piattaforma. Altrimenti questo lavoro tecnologico, intento a impossessarsi della maggior parte delle attività online del minore, darebbe l’impressione all’Autorità di controllo che la vita privata del medesimo sia stata costantemente monitorata³⁴. Di talché il minore diventerebbe l’oggetto del potere tecnologico dell’impresa per finalità di lucro.

³² È un fenomeno che si determina quando gli algoritmi dei motori di ricerca, delle piattaforme e dei servizi online creano un ambiente personalizzato e limitato nei contenuti, mostrando, in sostanza, un insieme di informazioni che confermano le proprie convinzioni, preferenze e bias cognitivi. Il pericolo maggiore per l’utente è quello di permanere all’interno di una visione limitata dell’esistenza – la propria, confermata dall’algoritmo – in cui la curiosità verso ciò che è diverso, verso l’acquisizione di altre conoscenze scema fino a scomparire. Nei casi più gravi, si determina una radicalizzazione, estremizzazione delle proprie opinioni, in cui alla base c’è soprattutto ideologia e disinformazione.

³³ R. MONTINARO, *I sistemi di raccomandazione nelle interazioni tra professionisti e consumatori: il punto di vista del diritto dei consumi (e non solo)*, in *Persona e mercato*, 2022, 3, 346 ss. Per comprendere il legame tra il riconoscimento delle emozioni e i sistemi di raccomandazione, cfr. della stessa Autrice, anche, *Riconoscimento delle emozioni e marketing personalizzato*, in *Persona e mercato*, 2024, 3, p. 847 ss.

³⁴ È oramai noto il fenomeno dell’osservazione da parte della tecnologia digitale degli utenti, i quali rischiano di diventare “un libro aperto”, anticamera della manipolazione e dello sfruttamento (S. ZUBOFF., *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri*, Roma, 2019, 211-268).

Allora i fornitori faranno sì che i sistemi di raccomandazione si basino su ciò che proviene direttamente dal minore: a) su «segnali impliciti» basati sul coinvolgimento, ossia su quei segnali e dati che consentono la deduzione delle preferenze, quali, ad esempio, il tempo trascorso a visualizzare un video e i tassi di clic; b) su «segnali espliciti» forniti dall'utente, quali sono i feedback e quelle interazioni che indicano le loro preferenze esplicite sia positive che negative, compresa la selezione dichiarata e deliberata di argomenti di interesse, sondaggi, segnalazioni e altri segnali basati sulla qualità³⁵.

Insomma, le disposizioni contenute nelle Linee guida 2025, espressive della funzione prescrittiva e promozionale del diritto³⁶, sono chiare, sebbene, piuttosto difficili da realizzare in concreto. La normativa impone che l'ambiente digitale fruibile dai minorenni funzioni in modo da potenziare l'autonomia decisionale e da allargare lo spazio vitale³⁷. Il diritto euro-unitario promuove la libera costruzione dell'identità [artt. 8 e 29 co. 1 lett. c) Conv. Onu diritti del fanciullo, integrata nella normativa europea in forza degli artt. 3, co. 3, TUE e 24 CDFUE] e la libertà di pensiero delle persone (art. 14 Conv. Onu cit.) nella consapevolezza, da ribadire, che il diritto alla vita sancito dall'art. 6 Conv. Onu cit. postuli lo sviluppo della personalità.

Si indugi ancora un po' sul pericolo dell'etero-direzione del minorenne, soffermandosi sulle misure volte a presidiare il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico (art. 32 Conv. Onu cit.); diritto da intendersi non solo con riferimento all'ambito lavorativo, ma anche quale pretesa soggettiva di non essere indotto ad acquisti online non voluti.

5. Il minore-consumatore e l'indebito condizionamento nei giochi online: invalidità del contratto.

I minori sono i soggetti più esposti agli effetti persuasivi delle pratiche commerciali, perché la loro alfabetizzazione sul marketing e sulla gestione del denaro non è compiuta. Prevale il desiderio di ottenere un bene di consumo – c'è il rischio di un materialismo precoce – senza che intervengano nel processo decisionale considerazioni più ampie su altri aspetti, quali il contesto dell'acquisto, le tecniche di marketing e la congruità della spesa.

³⁵ Linee guida 2025, cit., § 6.5.1, lett. f) e g).

³⁶ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, cit., 59-61, 345-347 quando, a proposito delle fonti e dell'interpretazione, discorre dell'attività del giurista di traduzione dei principi e delle regole nell'ordinamento del caso concreto, valorizza la dinamicità dell'ordinamento (artt. 10 e 117 Cost.); ed è una dinamicità che conduce, tramite l'ermeneutica, a un incremento del significato del valore, sempre tendendo a realizzare «il primato della indicazione politica». Anche G. BENEDETTI, *La contemporaneità del civilista*, cit., 1259-1260, sostiene che il diritto non sia «neutro né neutrale: non mero spettatore della lotta che si svolge tra le “volontà di potenza”, ma protagonista esso stesso sulla scena della storia con la forza dei propri *imperativi*, che trova già sempre nell'esser diritto».

³⁷ Da qui, come abbiamo visto, l'importanza della non persuasività delle progettazioni, le quali dovrebbero stimolare e supportare capacità e inclinazioni dei minorenni, senza manipolarli e sfruttarli.



Occorre allora rafforzare, attraverso le iniziative di cui fa menzione l'art. 2 cod. cons., il diritto all'educazione al consumo e, come si dirà meglio in seguito a proposito dell'introduzione dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche, la conoscenza del diritto al risparmio, all'investimento e all'educazione finanziaria, in particolare «con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro» (art. 1 legge n. 92/2019 «*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*»).

Questa sinergia nell'educazione del minore è un punto fondamentale per garantire una protezione effettiva del minore nell'ambiente digitale: i fornitori delle piattaforme online, le istituzioni (in particolare la scuola) e, prima di tutti, i genitori devono operare, ciascuno nel proprio ruolo, per far sì che la rete Internet sia un'opportunità in più di conoscenza, socializzazione e sviluppo della personalità e non un luogo in cui sia agevole strumentalizzare, controllare, manipolare, aggredire e molestare soprattutto i più giovani³⁸.

Sul piano degli acquisti online, secondo un fertile filone di pensiero³⁹, il minore, nonostante la sua condizione di incapace legale, può compiere legittimamente quegli atti giuridici compatibili con la propria capacità di autodeterminarsi nelle scelte esistenziali. Lo sviluppo della personalità e la realizzazione della propria identità esigono – così si è ritenuto in dottrina⁴⁰ –

³⁸ A. THIENE, *La generazione Z nel baratro digitale*, in *Persona e mercato*, 2025, 2, 489 ss.; M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, in *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, a cura di R. Senigaglia, Pisa, 2019, 45 ss.; I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 803 ss.; J. HAIDT, *La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli*, traduz. di R. Prencipe e L. Rodinò, Milano, 2024.

³⁹ P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, 99 ss., separa la capacità dalla personalità, valorizza in certi casi il legame tra persona e interesse, enuclea il rilievo della capacità di discernimento del minore e apre al riconoscimento della piena autonomia del minore nel compimento di scelte esistenziali (p. 346 ss). F. GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984, 128, prosegue il discorso e conclude che «Le cautele disposte intorno al contratto, al matrimonio, al testamento del minore non costituiscono dunque gli indici significativi di un'unica generale incapacità del minore. L'incapacità del minore si dissolve così in diverse forme tipiche di protezione dell'interesse collegato a ogni tipo di atto del privato». Più di recente, sulla scia di queste due importanti monografie e in un quadro normativo diverso, R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, cit., 80 ss., sostiene la tesi della capacità contrattuale del minorenne capace di discernimento per certi atti. La capacità di discernimento è una categoria flessibile che «cederebbe il passo» solo nei casi in cui il legislatore fissa un limite minimo di età per compiere un determinato atto. L'A. non fa riferimento ovviamente a tutti gli atti, ma solo di quelli rispetto ai quali non è possibile scindere l'aspetto patrimoniale da quello personale (esistenziale): sono gli atti identitari della vita corrente. Categoria, questa, diversa da quella degli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Sul piano teorico, l'A. supera sia l'idea che l'atto di disposizione esiga sempre il trasferimento della titolarità del diritto, sia l'idea che debbano essere tenuti separati l'autodeterminazione (del minore) e l'autonomia contrattuale (p. 130). Secondo Senigaglia, al minore deve essere riconosciuta anche la capacità di acquistare beni e servizi, impegnandosi a eseguire una prestazione diversa dal consenso al trattamento dei propri dati personali, in denaro, se tale contratto ha il medesimo impatto nella sua sfera di libertà. Cfr. anche I. GARACI, *La «capacità digitale» del minore nella società dell'informazione. Riflessioni sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale fra esigenze di autonomia e di protezione*, in *Nuovo dir. civ.*, 2019, 59 ss.

⁴⁰ R. SENIGAGLIA, *op. loc. ult. cit.* Su questa linea della scienza giuridica si colloca anche A. ALPINI, *La dimensione antropocentrica nella legge italiana sull'IA*, cit., p. 5-6, la quale

l'acquisizione della capacità di porre in essere atti che soddisfino le esigenze identitarie, cioè quelle fondamentali per la costruzione del proprio Io.

Solitamente i minorenni sono dotati di una carta di credito prepagata con la quale effettuano acquisti online. Ebbene, secondo le Linee guida 2025 devono essere evitate tutte quelle tecniche induttive di acquisti frettolosi o addirittura compulsivi quali sono le valute *in app*, *in game* e *l'influencer marketing*.

Le valute *in app*, nel caso più semplice, consistono in crediti da utilizzare all'interno delle piattaforme, così che gli utenti possano acquistare beni senza dover utilizzare denaro reale immediatamente. Tale valuta digitale è acquistata solitamente tramite l'utilizzo di una carta di credito. I minorenni, quindi, se hanno a disposizione valute *in app*, potrebbero essere indotti con maggiore facilità dai sistemi di raccomandazione ad acquisti impulsivi, fino al punto da maturare uno stato di dipendenza, oltre ad essere esposti a contenuti inappropriati e a truffe. La valuta *in app*, quindi, unitamente alle tecniche induttive, disattivano la capacità di resistenza e di ponderazione del minore, il quale è preso soltanto dall'impellenza della realizzazione. In altri termini, questo contesto tecnologico non garantirebbe una sufficiente autonomia decisionale. Ecco perché queste valute digitali non devono essere a disposizione del minore nella piattaforma accessibile.

Un discorso analogo vale rispetto alla figura dell'*influencer marketing*, il quale fa leva sulla sua notorietà e sul seguito che ha online per sponsorizzare certi prodotti attraverso i contenuti pubblicati nelle rete. Sono i più giovani ad avvertire l'influenza delle mode, a sentire il bisogno di emulare un certo stile, di possedere un determinato oggetto, spesso a discapito del proprio benessere e della propria autostima. Nei casi più pericolosi, l'*influencer*, spesso un minore di età (*baby influencer*)⁴¹, potrebbe indurre all'acquisto di prodotti potenzialmente dannosi – soprattutto con riguardo al cibo e alla cosmesi – mettendo a rischio la salute dei minorenni. Il fornitore dovrà progettare e configurare la piattaforma senza che in essa vi possa lavorare l'*influencer marketing*.

Il problema degli acquisti indotti, frutto di pressione, si pone anche nei giochi online, la cui industria culturale e creativa ha una dimensione di mercato europeo stimata a 23,3 miliardi di euro nel 2020 e un fatturato mondia-

svolge interessanti considerazioni, in prospettiva *de jure condendo*, sulla “emancipazione digitale” del minorenne, sul modello dell'art. 390 c.c. Si introdurrebbe una capacità limitata e assistita (dal curatore: i genitori) e si chiarirebbe che l'intervento dei genitori è richiesto soltanto per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione digitale. Cfr. anche A. LA SPINA, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, in *Fam. dir.*, 2024, 10, 924 ss.

⁴¹ Il DDL n. 1136/2025 contenente «Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale», in www.senato.it, prevede all'art. 5 l'attribuzione all'Agcom di emanare «linee guida in materia di minori di età superiore a quindici anni che esercitano l'attività di *influencer*». In particolare le linee guida indicheranno, tra l'altro, le misure volte a garantire la trasparenza e la correttezza delle informazioni, la tutela dei minori coinvolti e «le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite». È quest'ultimo un aspetto importante da comunicare con la massima chiarezza.



le più elevato di quello delle imprese musicali ed europee⁴². I giochi online non sono da demonizzare, non soltanto perché attuano il diritto del fanciullo di dedicarsi al gioco (art. 31 Conv. Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)⁴³, ma anche perché i giochi online, se non praticati in eccesso (anticamera della patologia classificata come «disturbo da gioco»⁴⁴), migliorano certe abilità, stimolano la fantasia, consentono di comunicare – osserva l'OMS che i giochi online possono diventare uno strumento fondamentale per coltivare i legami con gli altri (ci sono giochi online multiplatforma) – e avvicinano a certi contenuti culturali⁴⁵.

Occorre preservare siffatti aspetti positivi, avversando la progettazione manipolante e, in particolare, le scatole premio (soprattutto se a pagamento)⁴⁶, i *dark pattern*⁴⁷ e, per quanto ci interessa adesso, gli acquisti *in game*.

⁴² Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023 «Protezione dei consumatori nei videogiochi online: un approccio a livello del mercato unico europeo», in www.europarl.europa.eu/doceo/document, punto B. Qui si sottolinea che i videogiochi sono un settore digitale altamente innovativo nell'Unione europea, che ha offerto oltre 900.000 posti di lavoro in Europa (dato in crescita). Le figure di lavoratori richieste sono soprattutto i cosiddetti «creatori culturali, come sviluppatori di giochi, progettisti e scrittori» (cfr. punto 2 del paragrafo intitolato «Videogiochi online nell'UE»). Bisogna considerare che il settore dei videogiochi è a «cavallo tra i settori digitale e culturale, dal momento che rappresentano anche una parte cruciale dell'ecosistema culturale e creativo e rappresentano oltre il 50% del valore aggiunto del mercato globale dell'UE dei contenuti audiovisivi».

⁴³ A. PERA, S. RIGAZIO, *Let the Children Play. Smart Toys and Child Vulnerability*, in *The New Shapes of Digital Vulnerability in European Private Law*, cit., 413 ss.

⁴⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023, cit., punti 35-36, ricorda che l'OMS ha classificato il «disturbo da gioco» come una «forma di dipendenza caratterizzata da un controllo compromesso sui giochi, da una maggiore priorità data ai giochi rispetto ad altre attività nella misura in cui il gioco ha la precedenza su altri interessi e attività quotidiane, nonché dalla continuazione e dalla intensificazione dell'uso dei giochi nonostante l'insorgenza di conseguenze negative». Va tenuto ben presente che «l'abuso dei videogiochi online può avere un impatto negativo sulle relazioni sociali, il lavoro, i tassi di abbandono scolastico, i problemi di salute mentale e fisica e il basso rendimento accademico [ergo coinvolge anche i maggiorenni] (punto 34)». Tutti, in particolare i genitori, dovrebbero sapere che «la pubertà e l'adolescenza sono i periodi della vita in cui le persone sono più vulnerabili ai comportamenti di assuefazione. Rispetto a questo pericolo, la Risoluzione invita a ciò che oggi è sempre più indispensabile per raggiungere risultati significativi nella vita a fronte di gravi pericoli: la collaborazione, nel nostro caso, tra progettisti dei video giochi, editori, piattaforme, autorità nazionali e Commissione europea «per contribuire a mitigare – [non già a eliminare] – il rischio da disturbo da gioco» (punto 36). Occorrerebbe intensificare campagne solide di sensibilizzazione – non solo quelle laconiche tipo: «gioca responsabilmente» – idonee a rendere consapevoli i genitori e i giovani giocatori dei rischi connessi al disturbo da gioco.

⁴⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023, cit., punto 29.

⁴⁶ Le scatole premio («*loot boxes*») nei giochi online consistono in contenuti virtuali che i giocatori possono acquistare con denaro reale (c.d. modelli «*pay to win*») o semplicemente ricevere come ricompensa durante il gioco. Esse contengono svariati oggetti di gioco di natura estetica (vestiti, skin), rari, o di potenziamento del proprio personaggio. Il loro utilizzo è discusso perché, da un lato, tendono a stimolare l'utente, soprattutto minorenni, a giocare sempre di più, dall'altro, se sono a pagamento, possono favorire spese eccessive se non addirittura la propensione al gioco d'azzardo. Di conseguenza, la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023, cit., punti 12, 19, 27, valorizza anzitutto l'informazione: i consumatori dovrebbero sapere che vi è l'opzione di acquisto all'interno dei giochi come le scatole premio e anche il tipo di contenuto di queste. Si ricorda, al punto 19, che se nel gio-

I quali possono conseguire alle pratiche commerciali destinate ai minori attraverso i giochi online. Un esempio di pratica diffusa e avversata dalla Linee guida 2025 è quella di sollecitare micro-transazioni nei momenti decisivi del gioco, cosicché l'utente, pressato dall'offerta commerciale, ceda a quest'ultima solo per non perdere quanto conquistato e quanto ancora raggiungibile col gioco. Parimenti avversata dalle Linee guida è l'impiego di effetti visivi o uditivi per esercitare ancora una volta una pressione indebita sul giocatore⁴⁸.

Sugli acquisti *in game*, nelle Linee guida si sottolinea esattamente come essi rientrino tra le pratiche commerciali aggressive disciplinate dagli artt. 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE. In effetti ciò che subisce il giocatore, soprattutto minorenne, è un indebito condizionamento esercitato tramite «una pressione (...), senza il ricorso alla forza fisica o alla minaccia» (artt. 2 lett. j) e 8 direttiva cit.), in cui la limitazione considerevole della «libertà di scelta» avviene al di là dei vizi del consenso di origine romanistica⁴⁹, sfruttando una vulnerabilità⁵⁰. Il bene giuridico protetto è la libertà della scelta, cui fa

co vengono utilizzate valute virtuali, «il loro valore nella valuta del mondo reale dovrebbe sempre essere indicato in modo chiaro ed evidente per i consumatori per ciascun acquisto, [posto che] l'assenza di tali informazioni è vietata a norma delle direttiva (UE) 2019/2161» («per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori»). Nella Risoluzione 2023 si sottolinea altresì l'opportunità di disabilitare i pagamenti all'interno dei giochi e le scatole premio per impostazione predefinita o di prevedere un divieto di queste ultime al fine di proteggere, più efficacemente, i minorenni in tutta l'Unione europea (punto 27).

⁴⁷ La risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023, cit., lett. K e punto 16, pone in rilievo come i modelli oscuri (*dark patterns* cioè le tecniche di progettazione utilizzate per manipolare i giocatori, sfruttandone le debolezze psicologiche, inducendoli a compiere azioni che potrebbero arrecare loro danni), vietati dalla normativa europea, presenti talvolta nei giochi online, si leghino alle scatole premio. Le quali possono essere vendute proprio attraverso l'utilizzo di modelli oscuri (interfacce confuse, offerte troppo allettanti per vincere a pagamento) «che potrebbero avere conseguenze psicologiche e finanziarie negative attraverso acquisti indesiderati o incontrollati, soprattutto per minori e bambini piccoli».

⁴⁸ D. AMRAM, *Standards to Face Children and Patients Digital Vulnerabilities*, in *The New Shapes of Digital Vulnerability in European Private Law*, cit., 439 ss.

⁴⁹ T. DE MARI CASARETO DAL VERME, *Le tutele del consumatore digitale dalle applicazioni di neuromarketing: tra divieto di pratiche commerciali scorrette e rimedi privatistici individuali*, in *Profili giuridici del neuromarketing, Annuario 2023-2024 OGID. Osservatorio Giuridico sull'Innovazione Digitale*, a cura di S. Orlando, 2025, Roma., 93 ss. e ivi cfr. anche B. PARENZO, *Neuromarketing: un inventario di (spuntati) divieti contro il pericolo di una scelta manipolata*, 267 ss.

⁵⁰ A. GORGONI, *La vulnerabilità nell'ambiente digitale e la protezione della libertà del volere*, cit., p. 938 ss. Anche I. GARACI, *Neuromarketing e soggetti vulnerabili*, in *Profili giuridici del neuromarketing*, cit., 132 ss., coglie le peculiarità dello sfruttamento della vulnerabilità umana – ontologica nel caso dei minorenni – che si traduce in una «manipolazione inaccettabile» quando si elide la libertà di scelta. Ma allora la conseguenza sull'atto non può che essere la nullità del medesimo. Se i poteri privati agiscono sui processi decisionali inconsci, la volontà non può essere considerata esistente. Viene in rilievo anche la dignità umana, la cui violazione si riflette sulla validità del contratto, poiché è inconcepibile un contratto valido in violazione della dignità umana. La nullità, quindi, è frutto di un inquadramento sistematico della fattispecie dello sfruttamento online del minore, colta nelle sue peculiarità, e non di una frettolosa applicazione diretta della Costituzione ad atti privati, posto che ha ragione G. VETTORI, *Contratto e Costituzione*, in *Enc. dir., Contratto*, Milano, 2021, pp. 273, 275 e 284, quando afferma che se i principi sono un «necessario strumento di lettura del reale», principi «di cui va garantito un uso rigoroso, l'applicazione diretta del-



riferimento l'art. 8 direttiva 2005/29/CE, il libero arbitrio, la possibilità di scegliere, ossia la prerogativa più importante dell'essere umano.

Si potrebbe sostenere che negli acquisti *in game* la volontà del giocatore-consumatore non ci sia, diversamente dai vizi del volere rispetto ai quali la dottrina più autorevole ha sempre rilevato come una volontà, pur viziata, è ravvisabile⁵¹. La conseguenza sarebbe la nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale⁵², senza che questa soluzione sia ostacolata dall'art. 27, co. 15-*bis*, cod. cons. (inserito dal d. lgs. n. 26/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/2161) che ammette «ulteriori rimedi a disposizione del consumatore». Questa tesi non contraddice l'annullabilità del contratto per incapacità legale (artt. 320 e 322 c.c.) per diverse ragioni: 1) le fattispecie contrattuali in esame non sono vietate al minore capace di autodeterminarsi (si diceva innanzi degli atti identitari), perciò rispetto a queste egli non va considerato incapace legale⁵³; 2) le tecniche digitali incidenti sulla volontà eliminano del tutto la libertà di scelta; 3) l'art. 28, par. 1, DSA è norma imperativa⁵⁴.

Il gioco online, quindi, affinché l'impatto sulla vita delle persone sia positivo, deve essere progettato in modo da consentire ai minorenni di giocare in sicurezza, senza essere manipolati in ragione della loro incompiuta matu-

la Costituzione «non significa che l'interprete abbia la piena disponibilità delle conseguenze rimediali. Il principio contribuisce a fissare la rilevanza dell'interesse e può consentire la ricerca della tutela più adeguata tratta dai concetti e dalle tecniche messe a punto dalla cultura e dalla tradizione civilistica».

⁵¹ A. TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, 1937, ristampa anastatica a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2022, 56 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011, 730, rileva come nell'evoluzione legislativa e dottrinali sui vizi del consenso è emerso il progressivo «deperimento del dogma della volontà», rispetto alle tre fattispecie di vizi del consenso in cui quest'ultimo esiste, sebbene viziato.

⁵² L. TAFARO, *Neuromarketing e tutela del consenso*, Napoli, 2018, 128 ss. e 181 ss., sostiene la tesi della nullità di protezione. *Contra* R. ALFONSI, *Neuromarketing, vizi del consenso e libertà di scelta*, in *Profili giuridici del neuromarketing*, cit., 20-23.

⁵³ A. ALPINI, *La "dimensione antropocentrica" nella legislazione italiana*, cit., 2, nel caso di difetto di comprensibilità e sul presupposto della natura imperativa dell'art. 4, co. 4, l. n. 132/2025, sostiene la nullità del consenso al trattamento dei dati personali espresso dal minore. Siamo fuori, quindi, dall'operatività della categoria dell'incapacità legale. Si aggiunga che ai sensi dell'art. 3, co. 2, DDL n. 1136/2025, cit., in prospettiva *de jure condendo*, si prevede la nullità del contratto di account creato o detenuto da un minore di anni 15; di conseguenza un tale contratto non può costituire la base giuridica per il trattamento dei dati personali. Si delinea, insomma, secondo l'Autrice, una "capacità digitale modulata" rispetto alla quale la nullità opererebbe quando il limite legale di età non sia stato rispettato, ma anche quando – si aggiunga – il minore digitalmente capace venga manipolato.

⁵⁴ I. GARACI, *Neuromarketing e soggetti vulnerabili*, in *Profili giuridici del neuromarketing*, cit., 138-139, afferma che dalle fonti europee, quali il GDPR, il DSA e l'AI-Act, «emerge (...) la chiara volontà del legislatore europeo di vietare ogni forma di manipolazione, ancorché ciò avvenga nella consapevolezza dell'utente, condizione che, tra l'altro, difficilmente si verificherebbe nel caso di soggetti vulnerabili, in particolari quelli con fragilità cognitive». L'Autrice, a dimostrazione della natura imperativa del divieto di manipolazione, sottolinea come tale divieto presidi anche un «interesse generale della collettività a che non siano sfruttate le debolezze cognitive delle persone e a che, in generale, i dati personali degli utenti non siano utilizzati per dare luogo a condizionamenti indebiti». Cfr. in questo stesso volume E. TUCCARI, *Il neuromarketing fra volontà individuale e interesse generale...oltre il consenso?*, in *Profili giuridici del neuromarketing*, cit., 348, il quale invita a non trascurare l'importanza dei rimedi di stampo privatistico.

rità e senza ostacolare il loro percorso formativo, creando dipendenze. È questa la sfida più difficile dell'umanità rispetto all'evoluzione impressionante della tecnologia e della neurotecnologia⁵⁵ digitale.

6. Governance delle piattaforme: trasparenza, buone pratiche e tutela online.

Le Linee guida 2025 esigono una buona *governance* delle piattaforme digitali da parte dei fornitori delle stesse, per adempiere all'obbligo previsto dall'art. 28, par. 1, DSA⁵⁶. Le misure adottate devono essere efficaci ed equilibrate, giacché tale articolo ne richiede l'adeguatezza e la proporzionalità. A tal fine i fornitori assegneranno a una persona o a un team dedicato la responsabilità di garantire privacy, sicurezza e protezione dei minori. Non basta: si è compreso che quest'articolata e difficile garanzia si realizza più facilmente coinvolgendo, da un lato, i minorenni stessi fin dalla fase ideativa della piattaforma, dall'altro, i consociati sugli aspetti più significativi della protezione. Perciò i fornitori, sempre secondo le Linee guida 2025, sono tenuti a: a) promuovere una cultura della partecipazione dei minori nella progettazione e nel funzionamento della piattaforma, prevedendo feedback per spiegare agli stessi come sono state prese in considerazione le loro opinioni (il che è del tutto coerente con gli artt. 24, co. 1, CDFUE e 12, co. 1, Conv. Onu sui diritti del fanciullo); b) sensibilizzare l'opinione pubblica su come il fornitore difenda i diritti dei minori e sui rischi in cui questi ultimi possano incorrere nella piattaforma. È essenziale, a fini educativi e protettivi, che i genitori abbiano una buona conoscenza dei rischi e degli strumenti protettivi a disposizione per arginarli; c) predisporre procedure di monitoraggio del rispetto dell'art. 28, par. 1, DSA che consentano la raccolta e la registrazione dei dati relativi ai danni e ai rischi connessi alla privacy, sicurezza e protezione dei minori, al fine di comunicarli alla direzione del fornitore e alla persona o al team designato per la protezione dei minori⁵⁷.

Una buona *governance*, verrebbe da dire, inizia con una progettazione inclusiva e prosegue con l'attuazione del principio di trasparenza. Su questo

⁵⁵ L. TAFARO, *Neuroscienze e diritto civile: nuove prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2017, 3, p. 251 ss. Sugli sviluppi delle neuroscienze cfr. anche, più di recente, L. SPOSINI, *Consumer Protection in the Age of Biotechnology and artificial intelligence: The case Study of Neuromarketing and the Exploitation of Human Biases*, in *Profili giuridici del neuromarketing*, cit., 280 ss.

⁵⁶ R. RAMETTA, *La governance del mercato digitale europeo*, in *Persona e mercato*, 2025, 3, 921 ss., sottolinea come nel contesto digitale si registri un'accentuazione del momento pubblicistico quanto all'individuazione del giusto equilibrio tra persona e mercato. Le Linee guida 2025 della Commissione europea, nel tracciare, in ausilio dei fornitori di piattaforme online accessibili ai minorenni, il perimetro della *governance* di queste ultime, esprimono proprio la necessità di contenere e indirizzare l'iniziativa economica privata, in modo che questa non leda la libertà, la salute e la dignità dei minorenni (art. 41, co. 2, Cost.). Non solo: secondo l'Autrice c'è anche un problema di bilanciamento tra libertà individuali e interessi generali (si pensi al Reg. UE2022/868 c.d. DGA, al Reg. UE 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari, al Reg. UE 2023/2854 c.d. DA). Il punto discusso dall'Autrice è quanto e come le Istituzioni europee debbano regolare lo spazio digitale.

⁵⁷ Linee guida Commissione europea, ai sensi dell'art. 28, par. 4, DSA, cit., § 8.



punto le Linee guida 2025 insistono, richiamando l'art. 14 DSA («Termini e condizioni»), applicabile a tutti i prestatori di servizi intermediari. Al paragrafo 1 si afferma che nelle condizioni generali di contratto si informano i potenziali utenti sulle restrizioni di uso della piattaforma, sulle procedure di moderazione dei contenuti, sul processo decisionale algoritmico, sulla verifica umana e sulla gestione dei reclami. Il paragrafo 3 è dedicato ai minorenni e prescrive, qualora la piattaforma sia utilizzata in prevalenza da questi ultimi, un dovere di comprensibilità delle condizioni e delle restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio.

È noto che il dovere informativo, da non svalutare né depotenziare, non garantisca né un'adeguata conoscenza degli aspetti qualificanti del servizio⁵⁸, né induca gli utenti a tenere certe condotte ispirate alla correttezza e alla solidarietà. E allora, soprattutto per le piattaforme accessibili ai minori, è più utile adottare strumenti tecnologici che possano diventare buone pratiche, da reiterare da parte di altre imprese (c.d. «accessibilità cognitiva»)⁵⁹. Anche su questo le Linee guida 2025 si soffermano e, senza pretesa di esaurire il tema, si riportano di seguito due esempi significativi di buone pratiche, idonee a informare e a promuovere valori fondamentali euro-unitari⁶⁰.

Nella piattaforma online *HappyExplore*, progettata affinché i minori possano giocare, creare ed esplorare culture e mondi, con possibilità di condivisione dei contenuti, opera un personaggio digitale chiamato “*Pixel Pioneer*”, che insegna ai giovani utenti come essere esploratori responsabili. Essi vengono incoraggiati a sottoscrivere un “*Kindness pledge*” (impegno alla gentilezza), in cui imparano e promettono di comportarsi in modo rispettoso e sicuro. “*Pixel Pioneer*” spiega, con immediatezza, l'importanza sia della moderazione dei toni espressivi e dell'utilizzo della piattaforma, sia della riflessione prima di condividere creature e mondi creati dall'utente.

Anche la piattaforma *HappyTerms*, attraverso icone esplicative e immagini colorate, veicola efficacemente i relativi termini e condizioni di utilizzo. Le regole sono suddivise in sezioni brevi e di facile lettura e trasmesse anche con l'ausilio di infografiche, utili ad aiutare i minori a comprendere ciò che stanno accettando e che ricompaiono ogniqualvolta viene in rilievo una determinata funzione o modifica delle impostazioni⁶¹.

Queste buone pratiche tecnologiche sono una forma più efficace, rispetto al documento online, di trasmissione di alcuni dei termini e delle condizioni di uso della piattaforma. Il dovere di informazione deve essere adempiuto in modo sostanziale, il che esige l'individuazione di strumenti ulteriori allo

⁵⁸ A. BERNES, *Persona vulnerabile, ambiente digitale e obblighi di protezione*, cit., 176, afferma, efficacemente, che l'informazione quale strategia di trasparenza per salvaguardare la libertà di scelta non protegge il consumatore dalla vulnerabilità umana rispetto alla forza manipolante della tecnologia. Da qui l'importanza della prescrizione di cui all'art. 28, par. 1, DSA e dunque della strategia dell'*accountability*. Cfr. anche B. PARENZO, *La profilazione algoritmica nel prisma dell'autonomia privata*, Napoli, 2024, 243 ss.

⁵⁹ A. ALPINI, *La dimensione antropocentrica nella legge italiana sull'IA*, cit., 3, richiama le Linee Guida per l'Accessibilità dei Contenuti Web, per sottolineare quanto sia importante non già fornire informazioni *sic et simpliciter*, magari anche tramite testi brevi, bensì fare in modo che esse siano comprese dal minorenne.

⁶⁰ Linee guida Commissione europea, ai sensi dell'art. 28, par. 4, DSA, cit., 57.

⁶¹ Linee guida Commissione europea, ai sensi dell'art. 28, par. 4, DSA, cit., 60.

scritto, soprattutto quando sono coinvolti i minorenni, i cui diritti sono tutelati dall'Unione europea (art. 3, par. 3 e 5, TUE).

Prima si diceva, nel richiamare l'art. 14 DSA, che i minorenni devono essere a conoscenza del sistema di moderazione dei contenuti. Il che ha una doppia funzione: da un lato contribuisce a ingenerare in tutti gli utenti una certa continenza nelle esternazioni online, dall'altro, accresce la fiducia nell'ambiente digitale, nella consapevolezza che eventuali attacchi alla propria persona verranno contrastati dal fornitore della piattaforma, proprio attraverso la moderazione dei contenuti.

La presenza obbligatoria del sistema di moderazione, a cui si legano i meccanismi di segnalazione di tutto quanto appaia illegale (artt. 14, 15, 16, 17 e 22 DSA), riduce, non elimina, l'esposizione dei minori a contenuti e comportamenti dannosi per la loro privacy e sicurezza. Le Linee guida 2025, al fine di rafforzare tale sistema protettivo, indirizzano talune prescrizioni ai fornitori di piattaforme, i quali, segnatamente, devono: a) chiarire quando considerano un comportamento dannoso per la privacy, sicurezza e incolumità dei minori, posto che vi è il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, non solo con la parola e con lo scritto, ma anche con «ogni altro mezzo di diffusione» (art. 21 Cost. e art. 10 CDFUE); b) stabilire le procedure di moderazione (qui si invitano i fornitori a tener conto delle vulnerabilità specifiche del caso concreto); c) predisporre un team di moderazione dei contenuti; d) approntare soluzioni tecniche efficaci per contrastare pratiche che possono essere illegali, quali l'*hash matching*⁶²; e) condividere i dati relativi alla moderazione dei contenuti, così da ingenerare una prassi virtuosa e diffusa.

Il sistema di moderazione necessita di un meccanismo di segnalazione, in forza del quale qualsiasi utente possa notificare al prestatore di servizi di memorizzazione la presenza di informazioni specifiche ritenute illegali (art. 16 DSA). A fronte della segnalazione, il prestatore di servizi deve attivarsi adottando uno dei provvedimenti motivati indicati dall'art. 17 DSA. Se la segnalazione proviene da un segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 DSA, ad essa deve essere data priorità, perciò trattata e decisa senza indebito ritardo. Ciò in quanto il segnalatore attendibile è una figura professionale, indipendente, di protezione online degli utenti, designata dal Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro (in Italia dall'Agcom)⁶³, che supplisce alla mancata segnalazione da parte del diretto interessato. Questo segnalatore professionista rappresenta una garanzia in più per la sicurezza nell'ambiente digitale dei singoli utenti e per l'interesse generale a uno spazio online depurato da contenuti illeciti.

⁶² L'*hash matching* è una tecnica adoperata per confrontare dati o file attraverso il loro *hash*, ossia un'impronta digitale univoca generata da funzioni di *hashing*. Semplificando, è un modo per verificare se due dati sono identici; è utile nell'ambito della sicurezza, per rilevare duplicati e per altro ancora. Di per sé, quindi, l'*hash matching* non è una pratica illecita, ma può diventare tale se viola normative sulla privacy (ad es.: accesso non autorizzato a dati privati, impossessamento di password) e sulla sicurezza informatica.

⁶³ L'art. 15 d.l. 123/2023 conv. in l. n. 159/2023, cit., prevede la designazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Regolamento (UE) 2022/2065.

Su questo aspetto della protezione online da parte di soggetti terzi, le Linee guida 2025 stabiliscono che il fornitore della piattaforma accessibile ai minorenni deve prevedere misure di assistenza online. Cosicché i minorenni possano chiedere aiuto quando incontrano contenuti, account o comportamenti sospetti o illegali. Una soluzione indicata nelle Linee guida è quella di predisporre collegamenti alle linee di assistenza nazionali competenti⁶⁴. Ancora: i genitori (o il tutore del minore) devono disporre di strumenti di controllo della piattaforma e dell'attività del minore, quali sono, ad esempio, un sistema di gestione delle impostazioni predefinite e la possibilità di impostare limiti di tempo alla navigazione online.

Volendo fornire una valutazione d'insieme delle Linee guida 2025, si rileva come esse abbiano indicato diverse e puntuali misure e buone pratiche al fine di proteggere la privacy e l'autodeterminazione del minore, nella consapevolezza che più è assicurata (dagli stessi fornitori delle piattaforme) la riservatezza e più si amplia lo spazio per l'autodeterminazione. Si consideri, inoltre, che più si garantisce la privacy e l'autodeterminazione del minore, più se ne presidia la sicurezza e la salute psico-fisica.

La trattazione potrebbe chiudersi qua; invero c'è un ulteriore profilo, sollecitato dalle Linee guida 2025, a cui dedicare la parte finale di questo scritto, attinente all'ampiamiento dei soggetti coinvolti nell'educazione e nella protezione del minore. Ci deve essere un legame virtuoso tra le «misure adeguate e proporzionate» previste dall'art. 28, par. 1, DSA e l'educazione del minore. Nel senso che: quanto più il minore è educato al corretto utilizzo dei sistemi digitali, ne conosce i rischi, tanto più saranno efficaci le misure invocate dall'art. 28, par. 1, DSA.

7. Uno spunto dalle Linee guida: il dovere condiviso di educare e di proteggere il minore.

Il dovere di educare i figli è una delle sfide più difficili e coinvolgenti per i genitori ed è un dovere che, oggi più di ieri, coinvolge un'ampia parte della società⁶⁵. L'ampiamiento dei soggetti presenti nel processo educativo è scaturito dalla rivoluzione della tecnologia digitale, che ha determinato un cambiamento del modo di relazionarsi, di attingere alle informazioni, di percepire il rapporto con le cose e di gestire il tempo libero. A quale tipo di

⁶⁴ Linee guida Commissione europea, ai sensi dell'art. 28, par. 4, DSA, cit., § 7.2, esigono che siano sempre disponibili pulsanti di blocco e pulsanti volti a silenziare l'utente o l'account indesiderato, come pure funzioni che consentano di limitare i commenti altrui. Queste possibilità devono essere chiaramente visibili e immediatamente accessibili, altrimenti è come se non ci fossero.

⁶⁵ La dialettica tra genitori e figli nel processo educativo (P. PERLINGIERI, *La libertà di educazione*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, 3, 674 ss.; G. GIACOBBE, *Libertà di educazione, diritti del minore, potestà dei genitori nel nuovo diritto di famiglia*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 3, 678 ss.), sempre più articolata e necessaria a fronte di un mondo più difficile e complesso, ha visto il necessario coinvolgimento di altri soggetti nel processo educativo (M. D'AMBROSIO, *Progresso tecnologico, «responsabilizzazione» dell'impresa ed educazione dell'utente*, Napoli, 2017, 17 ss. C. CAMARDI, *Minori e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, in *Autodeterminazione e minore età*, cit., 117 ss.).

essere umano porterà tutto ciò è difficile stabilirlo, sebbene sia stato già rilevato come «il passaggio dal possesso all'accesso è un profondo cambio di paradigma»⁶⁶.

Se tutto è vissuto in fretta, se l'accesso diventa una smania e se si appanna il senso delle cose, da legarsi alla propria interiorità, e dello scorrere del tempo, diventa ancora più essenziale l'educazione dei minorenni. La quale vede oggi il coinvolgimento di più soggetti e di alcune istituzioni.

Certo, rimane primario il dovere dei genitori di favorire lo sviluppo della personalità del figlio. Veicolando quali valori? Com'è noto il diritto non è muto sul punto. La cornice giuridica di riferimento è di alto livello valoriale, frutto dei migliori studi di pedagogia⁶⁷ e dell'apporto della cultura filosofica greca (Socrate, Platone e Aristotele), dove spiccano l'ascolto, l'esercizio della ragione, il dialogo e la ricerca della verità. Tutto questo – com'è noto – è funzionale a far conoscere sé stesso (Γνῶθι σεαυτόν), quale condizione essenziale per vivere una vita autentica e libera il più possibile⁶⁸.

L'art. 315-bis, co. 1, c.c. recepisce questo portato storico nell'affermare che il diritto del minore di essere educato (da chi esercita la responsabilità genitoriale anzitutto) si deve attuare «nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni»⁶⁹. Specularmente, l'art. 316, co. 1, c.c., nel delimitare il potere dei genitori, afferma che la responsabilità genitoriale è esercitata «tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali

⁶⁶ BYUNG-CHUL HAN, *Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale*, Torino, 2023, p. 19-20, richiama sul punto la riflessione di Jeremy Rifkin, economista e sociologo statunitense, sulla quale Egli innesta la seguente considerazione: «L'uomo disinteressato alle cose e al possesso non si sottomette alla «morale cosale» fondata sul lavoro e sulla proprietà. Preferisce il gioco, l'esperienza e il divertimento al possesso. Anche l'economia reca tratti giocosi nella sua fase culturale. La messinscena e la performance acquistano un significato sempre maggiore. La produzione culturale, cioè la produzione di informazioni, mutua sempre più processi artistici. La sua parola d'ordine è creatività. Nell'epoca delle non cose si può avvertire un che di utopico nel *possesso*, caratterizzato da una certa intimità, da una certa interiorità. Solo una relazione intensa con le cose le rende di proprietà di qualcuno. Non si *possiedono* i gadget elettronici. Gli articoli di consumo finiscono in fretta nella spazzatura poiché non li possediamo più. Il possesso viene interiorizzato e caricato di contenuti psichici. Le cose in mio possesso sono contenitori di emozioni e ricorsi. La *storia* che cresce sulle cose insieme a un loro lungo utilizzo finisce per *animare gli oggetti che ci stanno a cuore*. Ma solo le *cose discrete* possono animarsi e starci a cuore mediante un legame intenso e libidico. Gli odierni beni di consumo sono indiscreti, invadenti, ciarlieri. Sono zeppi di idee ed emozioni precotte che assalgono il consumatore. Non vi penetra quasi nulla nella nostra vita».

⁶⁷ M. MONTESSORI, *La libertà dei bambini*, Firenze, 2016, *passim*.

⁶⁸ S. KIERKEGAARD, *Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità*, tradotto da K. M. Guldbrandsen e R. Cantoni, con un saggio introduttivo di R. Cantoni, Milano, 2025, p. 117-118, nel riprendere il concetto del «conosci te stesso», sottolinea come questo approdo sia il punto di partenza dell'individuo e non di arrivo (Kierkegaard preferisce, infatti, l'espressione «scegliere se stessi»). È «da questa conoscenza che esce il vero individuo», saldo nella sua azione, capace di «non permettere a pensieri indefiniti di scorrazzare in lui, a possibilità tentatrici di distrarlo coi loro incanti». Da questo pensiero del filosofo danese, l'educazione del minore dovrebbe trarre il suo scopo ultimo.

⁶⁹ P. ZATTI, *Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia*, in *Tratt. dir. fam.* diretto da P. Zatti, *Famiglia e matrimonio*, a cura di G. Ferrando-M. Fortino-F. Ruscello, Milano, 2011, I, 29 ss.; G. RECINTO, *Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno*, Napoli, 2016; R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, 2013, 85 ss.; A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017, 93 ss.

[quindi ciò che è in potenza nell'essere] e delle aspirazioni dei figli»⁷⁰. Va richiamato anche l'art. 29 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, che, tra le finalità dell'educazione del minorenne, indica lo «sviluppo della personalità», «delle sue attitudini mentali» e «della sua identità», come pure la maturazione al «rispetto dei valori nazionali» e di quelli «delle civiltà diverse dalla sua».

L'educazione in definitiva si sostanzia nel porre le condizioni affinché la persona educata scopra chi essa sia⁷¹, così da non assistere nel corso della sua esistenza al frantumarsi della personalità⁷², anticamera della manipolazione online.

Il problema è che il percorso di disvelamento del Sé può essere rallentato o pregiudicato dalla progettazione manipolante delle piattaforme online e dai rischi presenti nello spazio digitale. Ed è qui che, da un lato, crescono i compiti dei genitori, dall'altro, prendono campo altre fonti dell'educazione.

Certamente una parte dell'educazione impartita dai genitori deve riguardare il modo corretto in cui fruire delle possibilità offerte dall'accesso a Internet⁷³. Lo stabilisce l'art. 1 della legge n. 71/2017 («Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo»), secondo il quale sui soggetti esercenti la responsabilità genitoriale «incombe l'obbligo di orientare i figli al *corretto utilizzo* delle tecnologie digitali e di presidiarne l'uso». Il che postula anzitutto l'alfabetizzazione degli educatori e la consapevolezza dei pericoli e dei danni prodotti dalla dipendenza dai contenuti della rete Internet e dall'uso problematico di questa⁷⁴.

⁷⁰ P. ZATTI, *Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia*, cit., 31, chiarisce il senso della scelta legislativa consistente nell'aver posto «all'apice del problema educativo e a criterio fondante e direttivo del potere-dovere dei genitori l'espansione della personalità del minore». Si è passati dall'educazione autoritaria «all'educazione emancipatrice», dove il disegno educativo è vincolato non tanto a valori predefiniti – salvo un minimo etico socialmente condiviso (su questo insiste di più la Conv. Onu sui diritti del fanciullo) – quanto ai risultati auspicati. Così, secondo l'illustre Autore, i diritti della personalità «diventano il calco di una figura di personalità ben formata, che ha pur sempre il valore di un obiettivo imposto dalla legge dello Stato all'educazione familiare; questa deve tendere a far emergere la *concreta capacità di esercitare i diritti della persona*: di avere opinioni, di avere credenze, di dire il proprio pensiero, di avere relazioni affettive, di lavorare, di accedere alla vita sociale e politica» (corsivo mio). Tutto questo è ancora più importante nell'era digitale.

⁷¹ P. ZATTI, *op. loc. cit.*, coglie nel segno affermando che, rispetto all'etimo latino dell'*educere*, il potere di educare «serve allo scopo di rendere inutile se stesso». Certo, perché quello di educare è un potere volto all'affermazione non già dei propri intendimenti e visioni del mondo, ma della personalità e unicità dell'*educando*.

⁷² S. KIERKEGAARD, *Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità*, cit., p. 121, sostiene che solo chi abbia scelto e trovato se stesso eticamente riesce a contenere le influenze esterne, essendo esposto soltanto ad alcune di queste.

⁷³ G. DI ROSA, *I termini giuridici della funzione educativa nell'attuale quadro delle relazioni tra genitori e figli*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 808 ss.; G. BALLARANI, *Diritti dei figli e della famiglia. Autonomia o integrazione?*, in *Studi in onore di Giovanni Giacobbe, Teoria generale, Persone e Famiglia*, Milano, 2010, I, 473 ss.; I. GARACI, *La "capacità digitale" del minore nella società dell'informazione. Riflessioni sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale fra esigenze di autonomia e di protezione*, in *Nuovo dir. civ.*, 2019, 59 ss.

⁷⁴ Parlamento europeo, studio EPRS (servizio di ricerca Parlamento europeo), *Uso dannoso di Internet, parte I: dipendenza da Internet e uso problematico di Internet*, gennaio 2019, in

Oltre a ciò, abbiamo visto che la strategia europea di protezione dei minori ha previsto il coinvolgimento dei fornitori delle piattaforme online fin dalla progettazione delle stesse (art. 28, par. 1, DSA). Essi si spingono fino a entrare nel processo educativo, mediante l'utilizzo di una tecnologia volta a far comprendere quale sia il modo giusto di stare nel web (si veda *supra* a proposito delle buone pratiche).

Alla realizzazione di questo risultato deve concorrere l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione scolastica. L'art. 1 della sopra citata legge n. 92/2019 assegna agli insegnanti delle scuole un compito di grande rilievo: attraverso la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni europee «sostanzare», cioè concretizzare, passare dall'enunciazione all'applicazione, i principi di legalità e di cittadinanza attiva e digitale. È, questa, un'indicazione legislativa da attuare con il massimo impegno, adottando ogni iniziativa culturale e programmatica all'interno delle scuole, utile a formare un cittadino europeo consapevole delle problematiche del proprio tempo e della propria azione nella società («cittadinanza responsabile»).

La legge 92/2019, tra le diverse tematiche dell'insegnamento dell'educazione civica (art. 3), si sofferma in particolare sull'«educazione alla cittadinanza digitale». L'art. 5 indica diversi temi da affrontare al fine di far conseguire, con gradualità e tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti, determinate abilità e conoscenze digitali essenziali. Tra queste va valorizzata soprattutto l'acquisizione della capacità di «analizzare, confrontare e *valutare criticamente* la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali» (art. 5, co. 2, lett. a). Ciò implica veicolare agli studenti l'importanza dello studio e della lettura, quali precondizioni per utilizzare efficacemente soprattutto la tecnologia basata sui *Large Language Models* (LLM), qual è ChatGPT⁷⁵. Sono la formazione e la conoscenza a essere state poste in primo piano, affinché la persona sappia controllare la tecnologia dell'informazione e l'intelligenza artificiale generativa senza che, al contrario, sia la persona stessa a essere controllata, ingannata e plasmata⁷⁶. La conoscenza è veicolo di libertà perché lega le cose del mondo a Sé⁷⁷.

www.europarl.europa.eu/news/it/agenda, si sofferma sulle diverse dipendenze – dal gioco online (anche d'azzardo), dal *socialnetworking online*, dal cybersesso – acquisite dai più giovani a causa di un utilizzo non controllato e non consapevole del tempo trascorso online, sottolineando come la dipendenza sia nefasta per l'esistenza, poiché comporta la perdita del controllo del proprio comportamento e quindi della propria vita. A pag. 15 vengono descritte tutte le conseguenze negative dell'uso problematico dei contenuti della rete, ma ciò che desta maggiore preoccupazione con riguardo ai minorenni è il neuro-adattamento, cioè il cambiamento nel funzionamento del cervello, quando non addirittura i «cambiamenti strutturali che derivano da un aumento prolungato delle attività nelle aree del cervello associate alla dipendenza» (p. 16).

⁷⁵ A. SANTANGELO-A. SISSA-M. BORGHI, *Critica di ChatGPT*, Milano, 2025, 82 ss., si soffermano sui «nefasti effetti psicologici dell'IA generativa» (dipendenza, manipolazione). Da questo scritto emerge come non si sia discusso abbastanza e con la dovuta attenzione sull'accessibilità di ChatGPT da parte dei minorenni, i quali utilizzano questo modello di intelligenza artificiale per fare ricerche, porre ogni genere di domanda e, in definitiva, per svolgere una parte dei compiti assegnati a scuola.

⁷⁶ BYUNG-CHUL HAN, *Le non cose*, cit., 28, afferma che lo smartphone «non è solo un infoma [*id est*: un agente che elabora informazioni], bensì anche un efficacissimo informatore



Altre conoscenze e competenze proprie della cittadinanza digitale attengono all'interazione con le varie tecnologie digitali e al saper individuare «i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto» (art. 5, co. 2, lett. b); come pure occorre saper gestire la propria identità digitale, proteggere la propria reputazione e i propri dati personali (art. 5, co. 2, lett. e). Degna di particolare nota è, infine, l'attività degli insegnanti volta a far in modo che gli studenti sappiano evitare, usando le tecnologie digitali, «rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico» e sappiano proteggere se stessi e gli altri, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.

Ebbene, agli insegnanti delle scuole occorre una specifica formazione, come previsto dall'art. 6 della legge 92/2019, finanziata dal bilancio dello Stato e agevolata dagli accordi di rete tra le istituzioni scolastiche e tra queste e altri soggetti istituzionali (mondo del volontariato e del terzo settore impegnati nella promozione della cittadinanza attiva), in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale (artt. 6 e 8 l. n. 92/2019).

che sorveglia senza sosta il proprietario. Una volta introdotti [gli essere umani] nella sua vita algoritmica, ci si sente con giusta ragione perseguitati dal telefono, che ci influenza e ci programma. Non siamo noi a usare lo smatphone, ma viceversa. Il vero agente è lo smartphone. Noi siamo alla mercé di questo informatore digitale dietro la cui superficie numerose figure ci influenzano e ci distraggono. Lo smatphone non emancipa». U. MATTEI, *La fine del diritto. La grande sostituzione tecnologica nell'era nuova*, Milano, 2025, 100-107, ne trae la conclusione che «l'uomo sorvegliato non è difeso dal diritto, perché a lederlo è un potere forte, rapidamente cangiante e irresistibile, cui ben poco importa del suo consenso, che comunque è in grado di estorcere tramite le vie di fatto del prendere o lasciare». La *corporation* indovina «come ognuno sceglierà in base alle opportunità che gli verranno offerte». Questo non implica però che il diritto sia finito – è finito quello borghese, quello della modernità di cui parlava soprattutto Paolo Grossi –, tant'è che lo stesso Mattei propone un (nuovo) diritto, eretto su un'idea diversa: occorre «abbandonare la disperata difesa della maschera individualista, procedendo (...) a fondare, nel collettivo solidale e nel diritto dei beni comuni, un'organizzazione sociale pianificata» (p. 107). Mi pare che alcune fonti del diritto, come le linee guida della Commissione europea qui esaminate, siano un sia pur timido passo verso «un'organizzazione pianificata» (dalla politica) in cui si cerca di squarciare il velo della «maschera individualistica» negli atti negoziali, a beneficio della libertà di scelta. Si aggiunga che il consenso dell'interessato non esclude la rilevanza di altri interessi tutelati da norme imperative, la cui applicazione potrebbe condurre alla nullità della decisione macchinale (sul punto D. IMBRUGLIA, *Note sull'interpretazione del diritto delle tecnologie della c.d. quarta rivoluzione*, in *Persona e mercato*, 2025, 3, 678-680, a proposito dell'art. 22, par. 2 lett. c) GDPR, della c.d. «protezione multilivello» e della tesi della totalità dell'ordinamento dall'Autore accolta). Certo, il diritto ha di fronte a sé un compito arduo: difendere la persona, non più solo biologica, ma integrata ossia biologico-funzionale (ne dà conto E. COLLETTI, *L'avvento del transumanesimo e la ridefinizione dei confini del reale: un'analisi giuridica*, in *Persona e mercato*, 2025, 3, 859 ss.).

⁷⁷ BYUNG-CHUL HAN, *Le non cose*, cit., 74 ss., le definisce, più esattamente, come le «cose del cuore», quelle che hanno un'anima perché la ricevono dal contatto duraturo con la persona. Questo genere di cose costituiscono un «appiglio» importante per l'esistenza umana. Mentre le cose ci chiedono di attribuire loro un senso, le non-cose – cioè le informazioni digitali – ci comandano (p. 86 ss.). L'ambiente digitale funziona in modo tale da cancellare la capacità umana di trovare la verità; quella verità che non preesiste ma consegue all'attività di ricerca e di verifica (su quest'idea di verità, che influenza la concezione del diritto, cfr. G. VETTORI, *Cercare la verità nel diritto*, in *Persona e mercato*, 2023, 3, 408 ss.).

L'istituzione scolastica, quindi, fin dalla scuola dell'infanzia (art. 2, co. 1, l. n. 92/2019), entra in modo significativo nel processo educativo, perché la scuola è chiamata a trasmettere e a concretizzare i valori di diritto positivo – solidarietà, studio, capacità critica – da cui derivano le azioni giuste, quelle accettate e promosse dalla cultura sociale. Bene ha fatto il legislatore a stabilire che la scuola deve rafforzare la collaborazione con le famiglie, «anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità previsto all'art. 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249», come modificato dal d.P.R. 235/2007.

Le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, emanate nel settembre 2024 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito⁷⁸, dopo aver illustrato la prospettiva trasversale dell'insegnamento dell'educazione civica⁷⁹, indicano i plurimi *traguardi di competenza* – dodici – da raggiungere nel primo (elementari e medie) e nel secondo ciclo di istruzione (licei e istituti tecnici e professionali) rispetto a *tre nuclei concettuali*: Costituzione, sviluppo economico, sostenibilità e cittadinanza digitale⁸⁰. Il piano ministeriale è ambizioso ma necessario, perché mira a formare studenti consapevoli dell'impianto valoriale italo-europeo, delle strutture e istituzioni sociali, politiche ed economiche del paese e degli effetti dannosi dell'uso patologico del web⁸¹.

Dalle derive della tecnologia digitale, il genere umano si difende soprattutto con il diritto, il quale deve saper svolgere il suo ruolo di salvaguardia dell'umanità, organizzando la società e il funzionamento delle sue istituzioni e, soprattutto, promuovendo valore e senso. La via che si sta delineando nell'era della quarta rivoluzione⁸² o, come pure è stato osservato⁸³, nell'era

⁷⁸ D.M. 7 settembre 2024, n. 183 («Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica»), in www.mim.gov.it/documents.

⁷⁹ Nelle «Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica», cit., p. 6, si muove dal presupposto secondo cui esiste una trasversalità, da valorizzare, dell'educazione civica ai diversi insegnamenti scolastici, il che comporta la possibilità di insegnare i fondamenti di questa materia da parte di tutti gli insegnanti della scuola. Solo per fare due esempi: le tematiche attinenti alla cittadinanza digitale afferiscono alle competenze digitali e alle discipline quali soprattutto l'italiano, la matematica, la tecnologia e l'informatica, mentre lo sviluppo ecosostenibile si lega ad alcuni argomenti di scienze naturali e di geografia. In altri termini, l'educazione di civica trova un suo naturale collegamento con più discipline scolastiche, perciò una il corpo docente deve svolgere tematiche a essa inerenti nel collegamento con la propria materia.

⁸⁰ Le linee guida «per l'insegnamento dell'educazione civica», cit., prevedono 12 traguardi per la scuola sia elementare che media, declinati diversamente, e alcune competenze di cittadinanza da acquisire al termine del ciclo triennale della scuola dell'infanzia.

⁸¹ Nelle «Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica», cit., tra gli obiettivi di apprendimento, si individuano, tra gli altri, quanto all'ambiente digitale: 1) la consapevolezza dei rischi delle dipendenze, non solo da sostanze illecite, ma anche dal web (*gaming* e gioco d'azzardo); 2) la conoscenza delle funzioni delle diverse monete (in part. di quelle virtuali); 3) saper distinguere i fatti dalle opinioni; 4) sapersi comportare correttamente nel web; 5) diventare un consumatore critico; 6) capire l'importanza di conoscere la «*privacy policy*»; 7) saper salvaguardare la propria dimensione più intima.

⁸² L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, *passim*. D. IMBRUGLIA, *Note sull'interpretazione del diritto delle tecnologie della c.d. quarta rivoluzione*, in *Persona e mercato*, 2025, 3, 671 ss. Nella quarta rivoluzione, dopo quella copernicana, darwiniana e freudiana, l'uomo si confronta con un'intelligenza artificiale simile alla sua.



dell'ultima transizione dall'*homo videns* all'*homo machinalis* che spalanca l'orizzonte culturale del postumanesimo⁸⁴, è quella del coinvolgimento degli agenti del mercato, dei genitori e degli insegnanti (e anche delle istituzioni dello Stato)⁸⁵ nell'obiettivo comune di assicurare e salvaguardare la libertà di scelta dei minorenni.

Tutto questo si pone sul piano fisiologico dello sviluppo della persona minorenne. Occorrono però anche soluzioni efficaci *ex post* per recuperare il minore danneggiato e il minore autore della condotta dannosa. Su questo si svolgerà qualche riflessione conclusiva.

8. (Segue) Il sostegno e il recupero educativo dei minorenni-studenti, in particolare nei casi di cyberbullismo.

Già nello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con d.P.R. n. 249/1998, si afferma che la scuola deve farsi carico del «recupero delle situazioni di svantaggio», deve altresì adoperarsi «per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica» (art. 1, co. 2 e art. 2, co. 8, lett. c), oltre ad assicurare «servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica» (art. 2, co. 8 lett. f). La scuola è coinvolta nel bene primario dello studente: la salute, comprensiva dell'equilibrio psicologico quale condizione dell'apprendimento.

Il concetto di recupero dello studente è ribadito dall'art. 4, coo. 2, 5, e 8 d.P.R. n. 249/1998, con riguardo ai provvedimenti disciplinari. In particolare il comma 8 stabilisce che nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non superiori a quindici giorni, «deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica». Se, invece, l'allontanamento è stato disposto per un periodo superiore a quindici giorni, «la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizza-

⁸³ Da N. IRTI, *L'ultima transizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 2, 207. Cfr. anche A. PUNZI, *Il dialogo delle intelligenze tra umanesimo e tecnoscienza*, in *Persona e mercato*, 2023, 2, 161 ss. e E. COLLETTI, *L'avvento del transumanesimo e la ridefinizione dei confini del reale: un'analisi giuridica*, cit., 867, sottolinea come le tecniche in via di perfezionamento di *human enhancement* – *memory boosting*, *gene-editing*, *bio-hacking*, *criogenia*, *xenotrapianti*, *neurobit* – esigano una rinnovata tutela, soprattutto della riservatezza e dell'integrità psicofisica e una revisione di alcune categorie ordinanti. Si va, secondo Colletti, «verso la categoria dei neurodiritti, i quali includono il diritto all'identità mentale, alla privacy neurale, alla libertà cognitiva, alla non manipolazione» (p. 877).

⁸⁴ E. COLLETTI, *L'avvento del transumanesimo e la ridefinizione dei confini del reale: un'analisi giuridica*, cit., 864 ss. dà conto del postumanesimo, quale nuova fase culturale in cui l'uomo rifonda se stesso in ragione della necessaria interazione con le macchine intelligenti; interazione che avviene al fine di limitare certe patologie invalidanti o, in prospettiva futura, di potenziare le proprie prestazioni cerebrali. Tutto ciò ha e avrà enormi ricadute sul diritto privato, ad esempio – qui il discorso dell'Autrice è particolarmente interessante – sui piani del consenso informato e dei nuovi danni subiti dalla persona potenziata [c.d. persona bio-tecnologica (878-880)].

⁸⁵ Cfr. art. 14 d.l.123/2023 (c.d. Caivano), cit., a proposito delle campagne di informazione annuali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri «sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori».

zione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica», anche in coordinamento con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

La Scuola, quindi, anche a fronte di fatti di una certa gravità, non si limita a sanzionare, ma avvia un percorso di «recupero educativo» dello studente. Questo dovere è stato previsto, più nello specifico, dalla legge n. 71/2017 contenente «*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*», come modificata dalla legge n. 70/2024, intitolata «*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*».

Il cyberbullismo, come stabilisce l'art. 1, co. 2, l. 71/2017, consiste in condotte, tipizzate (ad ampio spettro) ed effettuate per via telematica⁸⁶, volte ad attaccare un minore, «il cui scopo intenzionale [dolo] e predominante sia quello di *isolare* un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un *serio abuso*, un *attacco dannoso*, o la *loro messa in ridicolo*». L'attacco è all'equilibrio psichico della persona – il bullismo, invece, è un'aggressione anzitutto fisica –, la quale si chiude in se stessa, con rischi enormi su tanti aspetti dell'esistenza. Per contenere questo fenomeno, la legge 71/2017, come modificata nel 2024, ha puntato anzitutto su «azioni di carattere formativo e educativo (...) nell'ambito delle istituzioni scolastiche», rafforzando i poteri del dirigente scolastico, ed inoltre su un governo centralizzato del fenomeno stesso nel Ministero dell'Istruzione e del Merito⁸⁷.

In questa centralizzazione spiccano le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto *in ambito scolastico*, di emanazione ministeriale (art. 4, co. 1, l. 71/2017), le quali prevedono, tra le altre cose, la formazione del personale scolastico, l'individuazione di un referente per ogni scuola e la previsione di «misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti» (art. 4, co. 2). Nel 2024, in forza dell'introduzione del comma 2-bis nell'art. 4 l. 71/2017, ogni istituto scolastico è stato obbligato ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e a istituire un tavolo permanente di monitoraggio variamente composto.

Le iniziative scolastiche al riguardo, quelle assunte ai sensi dell'art. 4, co. 5 l. 71/2017 sull'uso consapevole, informato della rete Internet o, su sollecitazione degli uffici scolastici regionali, tramite bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole (art. 4, co. 4, l.

⁸⁶ Il cyberbullismo è attuato mediante «pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni» (art. 1, co. 2, l. n. 71/2017). Il cyberbullismo altera l'equilibrio psico-fisico del minore, minando la fiducia in se stessi, con plurime conseguenze negative sulla propria esistenza. La ferita psicologica nel cyberbullismo può essere profonda, tale da esigere un recupero della vittima e anche del cyberbullo. Per un esame della legge cfr. P. PITTARO, *La legge sul cyberbullismo*, in *Fam. dir.*, 2017, 8-9, 819 ss.

⁸⁷ Presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito è costituito un tavolo tecnico, dalla composizione variegata (art. 3, co. 1, l. 71/2017), i cui membri redigono il *piano di azione integrato* – con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo – per il contrasto e la prevenzione del bullismo, così che le iniziative di prevenzione e di contrasto siano omogenee su tutto il territorio nazionale.

71/2019)⁸⁸, interessano un aspetto non già parziale e minoritario del dovere di educare. Al contrario queste iniziative devono essere pregnanti per la formazione dei minorenni, così da giovare anche al futuro della Repubblica, perché, coinvolgendo i valori cardine della convivenza civile (uguaglianza, solidarietà, dignità), contribuiscono a veicolare il giusto approccio dialogico e comportamentale in tutti i contesti in cui si è chiamati ad operare.

Se, come autorevolmente ricordato⁸⁹, «la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi», occorre una rinnovata e più forte attenzione all'educazione dei minorenni. In un mondo complesso e pluridimensionale, dominato dalle informazioni online che derealizzano l'esistenza⁹⁰, i genitori non hanno e non possono più avere il monopolio dell'educazione. Occorre una sinergia di alto livello tra persone formate (genitori e insegnanti), con la collaborazione dei fornitori di piattaforme online e l'attribuzione di poteri efficaci di intervento a chi ricopre ruoli apicali nella formazione scolastica. È il pluralismo una delle chiavi di volta anche di questo secolo⁹¹; pluralismo delle fonti, come abbiamo visto, molte sub-legislative (linee guida, piani di azione, buone pratiche, codici di condotta, codici interni) e pluralità di soggetti e gruppi che concorrono, cooperano (come nel caso dell'educazione del minore) o che confliggono nell'esercizio del potere.

Sul piano dei poteri, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo meno gravi, che coinvolgano studenti del proprio istituto, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali di cui all'art. 4 l. 71/2017 e informa subito i genitori dei minori interessati, oltre a «promuovere *adequate iniziative di carattere educativo* nei riguardi dei minori medesimi, con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di *mediazione scolastica*» (art. 5, co. 1, l. 71/2019). Dunque, come si diceva, la strategia legislativa non si impernia sulla sanzione, che pure potrà essere disposta, ma soprattutto sul recupero dei minorenni coinvolti, compreso l'autore delle condotte illecite. Le «adequate iniziative educative» devono essere idonee a determinare un cambiamento nell'autore e un supporto effettivo della vittima.

⁸⁸ Questi bandi sono volti a «promuovere sul territorio azioni integrate [perché coinvolgono Forze di polizia, Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Uffici territoriali del Governo e diversi enti] di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l'educazione alla legalità, al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia [di sé stessi] e di contrasto» di tali fenomeni (art. 4, co. 4, l. 71/2019). Questo è un aspetto importante: i ragazzi devono essere posti nelle condizioni di sapersi proteggere a fronte di un atto di bullismo o di cyberbullismo, il che postula la chiara consapevolezza di sé e di ciò che è stato indirizzato contro di sé. Non solo: ciascun ragazzo dovrebbe maturare anche un atteggiamento di solidarietà nei confronti di chi è vittima di cyberbullismo, in attuazione del dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).

⁸⁹ Messaggio di fine anno del Capo dello Stato (Sergio Matterella), 31 dicembre 2025, in www.quirinale.it, p. 5.

⁹⁰ BYUNG-CHUL HAN, *Le non cose*, cit., 8-14, avverte che il predominio degli «infomi» (cioè degli agenti che elaborano informazioni) rischia di togliere stabilità e verità all'esistenza umana e, in definitiva, lascia prevedere un uomo del futuro senza storia «che vive in una post-storia», poiché egli sceglie solo in apparenza.

⁹¹ G. VETTORI, *Persona e pluralismo*, cit., 214 ss., si confronta con le teorie pluraliste e soprattutto con il mutamento che il pluralismo costituzionale ha prodotto sul senso e sulla finalità della scienza giuridica e quindi del diritto.

A queste può aggiungersi la mediazione scolastica, il cui scopo è di far riflettere tutte le parti coinvolte – vittime, autori, testimoni – sull'importanza di giungere a un compromesso ragionato, che consenta di comprendere i fatti, di interrompere le dinamiche negative e di evitare la reiterazione di condotte dannose, ricostruendo le relazioni tra gli studenti.

Nei casi più gravi o se si tratti di condotte reiterate e comunque quando le iniziative educative adottate non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico «riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale *attivazione delle misure educative* previste dal nuovo art. 25 del regio decreto legge n. 1404/1934 convertito dalla legge 835/1935», introdotto dalla legge 40/2024 già sopra richiamata. Tale articolo prevede due diverse misure a scelta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che abbia acquisito la notizia secondo cui un minorenne «dà manifeste prove di irregolarità delle condotte o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche di gruppo, anche per via telematica, nei confronti di *persone, animali o cose* ovvero *lesive della dignità altrui*».

Prima di soffermarsi in breve su queste due misure, va rilevato come questa disposizione di legge – l'art. 25 regio decreto legge 1404/1934 – abbia oltrepassato il bullismo/cyberbullismo, per promuovere una protezione più ampia, ogniquale volta la condotta del minorenne possa essere qualificata come lesiva della dignità umana o dell'integrità degli animali quali esseri senzienti dotati di «valore per la società» (art. 9, co. 3, Cost. sulla tutela della biodiversità)⁹². Il dirigente scolastico ha il dovere di segnalare la necessità del recupero di un proprio studente, autore di comportamenti – non integranti reato – che palesino una grave mancanza di rispetto nei confronti di altre persone o, anche, di animali o cose.

Il Procuratore della Repubblica verifica se vi siano le condizioni per attivare un percorso di mediazione, misura, questa, meno invasiva della sfera personale dei soggetti interessati; altrimenti Egli chiede al Tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e degli esercenti la responsabilità genitoriale, «lo svolgimento di un *progetto di intervento educativo* con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali» (art. 25, co. 1, regio d.l. 1404/1934). In questa seconda misura, il decreto definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo; invece il servizio sociale competente ne articola il contenuto secondo gli obiettivi individuati dal Tribunale, prevedendo, se del caso, la partecipazione del nucleo familiare «mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale» (art. 25, co. 2).

È frequente che fatti gravi di bullismo/cyberbullismo o lesivi della dignità umana sottendano carenze genitoriali; in questi casi il recupero del minorenne esige anche un percorso per il miglioramento della capacità genitoriale⁹³. Se il progetto educativo non produce i risultati attesi, il Tribunale, sulla

⁹² Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, 13 novembre 1987, ratificata dalla legge n. 201/2010.

⁹³ La questione del recupero dei genitori è al contempo delicata, perché non deve pregiudicare il recupero del figlio, e imprescindibile, perché il benessere del figlio esige anzitutto che i genitori siano posti nelle condizioni di potersi occupare di lui (arg. ex art. 1 l. n. 184/1983).

base della relazione dei Servizi sociali, può disporre la continuazione di esso o l'affidamento temporaneo del minore ai Servizi sociali⁹⁴, con nomina di un curatore speciale nei casi previsti dall'art. 473-*bis*.8 c.p.c. Se, invece, l'intervento educativo ha successo, il Tribunale per i minorenni dichiara chiuso il procedimento (art. 25, co. 4, regio d.l. 1404/1934).

In definitiva, la complessità del vivere in un mondo ipertecnologico ha reso necessario coinvolgere nell'educazione e protezione dei minorenni, in misura e con responsabilità diverse, fornitori di piattaforme online, istituti scolastici, Tribunale per i minorenni e Servizi sociali. Ma quale sarebbe un'acquisizione significativa del percorso educativo e di formazione scolastica utile ai ragazzi per contrastare la forza manipolante della tecnologia digitale? Si è già cercato di rispondere sopra a questa domanda, ma si può dire ancora qualcosa. Tra le tante conoscenze e capacità da acquisire, tutte rilevanti, una spicca in quanto desumibile dalle disposizioni innanzi esaminate sull'educazione: saper attribuire valore alle cose che si fanno. È l'attribuzione di un senso, da ricercare con impegno continuo, ciò che aiuta a segnare la strada di ciascun individuo, a partire dalla minore età, nel segno della verità⁹⁵.

⁹⁴ Sull'art. 25 r.d. regio d.l. 1404/1934 cfr. le considerazioni in parte critiche di A. THIENE, *La generazione Z nel baratro digitale*, cit., 507 ss. Per un quadro più ampio cfr. F. ZANOVELLO, *Affidamento ai servizi sociali con collocamento in casa famiglia. Una prassi disinvoltata a discapito del benessere dei bambini e della bigenitorialità*, in *Fam. dir.*, 2024, 11, p. 962 ss.

⁹⁵ G. VETTORI, *Cercare la verità nel diritto. Primi appunti*, cit., 410, nel confrontarsi con il pensiero di Maurizio Ferraris e condividendone l'impostazione filosofica, non metafisica, accoglie l'idea secondo cui «la verità è per l'appunto quello che si fa, l'insieme delle proposizioni vere che emergono nella realtà. Insomma la verità implica un'attività positiva di ricerca e di verifica. Non fosse altro perché 'verificare' deriva da *veritas facere, rendere qualcosa vero*». Come abbiamo visto, l'ambiente digitale non agevola questa ricerca, che però è indispensabile per i minorenni, i quali devono essere aiutati a comprenderne l'importanza attraverso l'educazione.